

SOMMARIO**INHALTSVERZEICHNIS**

SUPPLEMENTO N. 1

BEIBLATT NR. 1

ANNO 2008

JAHR 2008

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGI PROVINCIALE

19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali..... pag. 5

LEGGI PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 7

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 maggio 2008, n. 19-126/Leg.

Regolamento di semplificazione ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, istituito dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento)..... pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

22 maggio 2008, n. 20-127/Leg.

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea della Comunità (articolo 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino») pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)» pag. 52

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI**
**BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN**
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

4 aprile 2008, n. 862

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 215 del 1° febbraio 2008 avente ad oggetto «Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Articolo 43 lett. b) e d) "Disposizioni particolari per la zootecnia" - criteri attuativi» pag. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24 aprile 2008, n. 1059

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - rinotifica art. 47 «Agevolazioni per l'agricoltura biologica» e dell'art. 48 «Agevolazioni per la qualità dei prodotti» - modifica della deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007 pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

29 aprile 2008, n. 1088

Approvazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni relative alla medicina trasfusionale pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2008, n. 1295

Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 - interventi per il recupero degli insediamenti storici - apertura dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2008 per gli interventi di privati proprietari e dei Comuni..... pag. 87

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2008, n. 1390

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - rinotifica dell'art. 47 comma 1 «Agevolazioni per l'agricoltura biologica - iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici» e dell'art. 49 «Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio» - comma 1 - modifica della deliberazione n. 1010 di data 18 aprile 2008..... pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 giugno 2008, n. 1501

Art. 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23: approvazione di criteri e modalità per la presentazione, l'esame ed il finanziamento di progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro, nonché riparto della quota di risorse finanziarie pari ad Euro 800.000,00, stanziante sul capitolo 402030 «Fondo per la famiglia» del bilancio di previsione 2008 per l'estensione degli interventi di assistenza domiciliare pag. 90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 giugno 2008, n. 1527

Abilitazione professionale per l'attività di acconciatore: criteri e modalità previsti dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 pag. 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 1586

Edilizia abitativa: legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - aggiornamento dei limiti massimi di reddito convenzionale ai fini degli interventi di edilizia abitativa agevolata..... pag.103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 1587

Edilizia abitativa: legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 - aggiornamento dei limiti di spesa massima e minima ammissibile a contributo, ai fini dell'edilizia abitativa agevolata..... pag.104

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

29 maggio 2008, n. 13

Riconoscimento della Fondazione denominata «Sinistra Trentina» con sede a Trento in via Brennero n. 246, quale persona giuridica privata operante nell'ambito del territorio della provincia di Trento e sua contestuale iscrizione nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 pag.105

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

9 giugno 2008, n. 462

Autorizzazione alla sdemanializzazione di 15,00 m2 della p.f. 1570 in CC Bersone..... pag.106

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

9 giugno 2008, n. 463

Autorizzazione alla sdemanializzazione di m2 1502 della p.f. 2550/2 in CC Panchià pag.106

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
10 giugno 2008, n. 92

**Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.: valutazione tecnica preliminare della
significatività dell'impatto ambientale del
progetto «Lavori di cambio coltura e boni-
fica agraria delle pp.ff. 4076/8 e 3986/2 in
loc. Praé» - Comune di Borgo Valsugana -
Screening n. 05/2008S - non sottoposizio-
ne alla procedura di valutazione dell'im-
patto ambientale pag.107**

SUPPLEMENTO N. 1**ANNO 2008****LEGGI E DECRETI****BEIBLATT NR. 1****JAHR 2008****GESETZE UND DEKRETE****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

LEGGE PROVINCIALE

19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

INDICE

Titolo I - *Principi e disposizioni comuni*Capo I - *Principi e definizioni*Art. 1 - *Finalità*Art. 2 - *Minoranze linguistiche locali*Art. 3 - *Determinazioni territoriali*Art. 4 - *Diritti dei cittadini di minoranza linguistica*Art. 5 - *Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza*Capo II - *Competenze e responsabilità*Art. 6 - *Obiettivi*Art. 7 - *Autonomia istituzionale e organizzativa*Art. 8 - *Rappresentanza delle minoranze*Capo III - *Istituzioni delle minoranze*Art. 9 - *Conferenza delle minoranze*Art. 10 - *Autorità per le minoranze linguistiche*Art. 11 - *Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali*Capo IV - *Istituti culturali*Art. 12 - *Istituti culturali per le popolazioni di minoranza*Art. 13 - *Statuti*Art. 14 - *Norme linguistiche e di grafia*Capo V - *Rapporti interistituzionali*Art. 15 - *Accordi e intese di cooperazione*Titolo II - *Tutela e promozione della lingua*Capo I - *Uso, apprendimento e accertamento della lingua*Art. 16 - *Uso della lingua propria della minoranza*Art. 17 - *Apprendimento della lingua della minoranza*Art. 18 - *Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza*

Capo II - *Toponomastica*

Art. 19 - *Repertori dei toponimi*

Art. 20 - *Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici*

Art. 21 - *Cartografia del territorio provinciale*

Capo III - *Cultura e informazione*

Art. 22 - *Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura*

Art. 23 - *Sostegno all'editoria e informazione*

Titolo III - *Sostegno economico e finanziario*

Art. 24 - *Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*

Titolo IV - *Gruppo linguistico ladino*

Art. 25 - *Attività culturali e di politica linguistica*

Art. 26 - *Consulta ladina*

Art. 27 - *Toponomastica ladina*

Art. 28 - *Commissione toponomastica ladina*

Art. 29 - *Accesso al pubblico impiego*

Titolo V - *Minoranze germanofone*

Art. 30 - *Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena*

Art. 31 - *Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra*

Art. 32 - *Accesso al pubblico impiego*

Art. 33 - *Commissione toponomastica mòchena*

Art. 34 - *Commissione toponomastica cimbra*

Art. 35 - *Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)*

Art. 36 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Titolo VI - *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 37 - *Attuazione e abrogazioni*

Art. 38 - *Norme finanziarie*

Tabella A - *Riferimento delle spese (articolo 38)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Titolo I

Principi e disposizioni comuni

Capo I

Principi e definizioni

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2

Minoranze linguistiche locali

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3

Determinazioni territoriali

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga e Vigo di Fassa-Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del Comune di Luserna-Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

Capo II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna-Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8

Rappresentanza delle minoranze

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal sindaco del Comune di Luserna-Lusérn.

Capo III

Istituzioni delle minoranze

Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli Istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
- j) il president de l'Union di Ladins de Fascia;
- k) il president dla Union Generela di Ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
- c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Ai componenti dell'autorità spettano un'indennità di carica determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall'articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all'articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all'articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l'autorità subentra al difensore civico provinciale; per l'esercizio di queste funzioni all'autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'Ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
- b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
- c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
- d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
- e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
- f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
- g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

Capo IV

Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", l'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comune general de Fascia per l'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna-Lusérn per l'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mòcheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

Capo V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e il Comune di Luserna-Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

Titolo II

Tutela e promozione della lingua

Capo I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. L'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 32 è effettuato almeno una volta all'anno da apposite commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

Capo II

Toponomastica

Art. 19

Repertori dei toponimi

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra.

Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20

Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

Capo III

Cultura e informazione

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il *Comun general de Fascia*, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

- a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
- b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

Titolo III

Sostegno economico e finanziario

Art. 24

Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza

1. È istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

- a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;
- d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale.

Titolo IV *Gruppo linguistico ladino*

Art. 25 *Attività culturali e di politica linguistica*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26 *Consulta ladina*

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

- a) il presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn";
- d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di Ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazione culturale della Val di Fassa.

2. È compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27 *Toponomastica ladina*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28

Commissione toponomastica ladina

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

- a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn";
- c) un rappresentante designato dall'Union di Ladins de Fascia;
- d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29

Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Titolo V

Minoranze germanofone

Art. 30

Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la

tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31

Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il sindaco di Luserna-Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna-Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna-Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35

*Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, è sostituita dalla seguente:

"f) il presidente del consiglio mòcheno e il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn;"

2. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "I componenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), dell'articolo 2, sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 2 sono eletti".

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "i componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "i componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), sono eletti".

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "delle classi di comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f)," sono sostituite dalle seguenti: "delle classi di comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e),"; nella lettera f) del medesimo comma, le parole: "fatto salvo il rispetto del criterio di alternanza previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f)," sono soppresse.

5. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: "previsti dal comma 1, lettere da a) a f), dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e),".

Art. 36

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole: "L'organo esecutivo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 14 bis dell'articolo 19,";
- b) dopo il comma 14 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra."

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 (Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine);
- b) articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;
- c) legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento);
- d) articolo 7 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;
- e) articolo 9 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- f) articolo 8 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono inoltre apportate le seguenti modificazioni alla legge provinciale n. 16 del 1987:

- a) nel comma 1 dell'articolo 2 sono soppresses le parole: "nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra,";
- b) nel comma 1 dell'articolo 2 è soppresso l'ultimo periodo;
- c) è abrogato il comma 4 dell'articolo 2;
- d) nel comma 1 dell'articolo 9 sono soppresses le parole: "e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate";
- e) nel comma 1 dell'articolo 11 è soppresso l'ultimo periodo;
- f) è abrogato il capo III.

4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l'articolo 26 (Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni televisive) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 38 *Norme finanziarie*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 38)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
15, comma 2	Accordi ed intese per la promozione delle popolazioni di minoranza	351150	35.5.110
16, comma 5	Pubblicazioni di interesse delle popolazioni di minoranza	351150	35.5.110
17, comma 1	Insegnamento delle lingue e delle culture delle comunità di minoranza	351150	35.5.110
17, comma 2	Percorsi di formazione permanente	351150	35.5.110
18	Commissioni per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della minoranza	151500	15.5.120
22	Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura delle popolazioni di minoranza	351150	35.5.110
23, comma 4	Sostegno all'editoria e informazione per la promozione delle caratteristiche delle popolazioni di minoranza	351150	35.5.110
23, commi 6 e 7	Convenzioni ed accordi per trasmissioni televisive a favore delle popolazioni di minoranza	747000	74.15.210
24	Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza	351150	35.5.110
33	Commissione toponomastica mòchena	151500	15.5.120
34	Commissione toponomastica cimbra	151500	15.5.120

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispone:

"Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali."

Nota all'articolo 9

- L'alinea e la lettera g) del comma 1 dell'articolo 72 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, dispongono:
"1. L'ufficio centrale circoscrizionale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:
g) compone per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in ordine di cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti nei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich;"

Nota all'articolo 10

- L'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone:

"Art. 58

Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

1. L'agenzia istituita con l'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, assume la denominazione di agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e costituisce organo della Provincia competente a rappresentare l'amministrazione in sede di contrattazione collettiva e alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi di cui alla presente legge.

2. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente della Giunta.

3. L'agenzia è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta provinciale tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gestione del personale, con riferimento a strutture complesse sia pubbliche che private, o di diritto del lavoro o finanza pubblica. Non possono far parte dell'agenzia, a pena di decadenza, persone che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o sindacati, nonché coloro che abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero coloro i quali siano amministratori di enti cui si riferisce la contrattazione. La durata in carica dei membri dell'agenzia è stabilita dalla Giunta per un massimo di quattro anni in relazione alle scadenze contrattuali. I membri possono essere riconfermati alla scadenza dell'incarico.

4. A seguito della individuazione di comparti o aree di contrattazione l'agenzia è integrata fino al massimo di due componenti per ciascuna area o comparto di contrattazione da nominare nel rispetto dei requisiti e con le modalità di cui al comma 3.

5. L'agenzia adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.

6. Al presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di carica annua fino a 70.000 euro. Agli altri membri spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale pari al massimo dell'ottanta per cento della indennità prevista per il presidente da stabilire in relazione alla specificità dell'incarico conferito. La giunta può aggiornare l'indennità di carica sulla base delle variazioni degli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

7. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei compiti affidati, l'agenzia si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e di non più di due esperti, in materia di organizzazione o valutazione del lavoro, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 5.

8. L'agenzia è autorizzata alla contrattazione collettiva per la regione Trentino-Alto Adige, gli enti locali e per le IPAB qualora tali enti intendessero avvalersene. In tal caso è integrata, per la relativa contrattazione collettiva, fino al massimo di due componenti espressi dagli enti cui si riferisce la contrattazione."

- L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispone:

"Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 33 e l'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispongono:

"Art. 33 Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

Allegato A

Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

SETTORE D'INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI	AGENZIE ED		ENTI STRUMENTALI	
	AGENZIE art. 32		ENTI art. 33, comma 1, lettera a)	FONDAZIONI E SOCIETÀ art. 33, comma 1, lettere b) e c)
1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
a) Statistica	1. Istituto di statistica della Provincia di Trento (dipartimento programmazione, ricerca ed innovazione)			
b) Informazione e telematica				1. Informatica trentina spa
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale				1. Patrimonio del Trentino spa
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti				1. Trentino riscossioni spa
e) Attività di formazione e di gestione del personale	1. Agenzia per i servizi			1. Società per la formazione permanente del personale
2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE				
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea, in qualità di organismo pagatore	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) (dipartimento agricoltura e alimentazione)			
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche				1. Trentino sviluppo spa - già agenzia per lo sviluppo spa
c) Attività di promozione turistica				1. Trentino spa
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale				1. Trentino fiere spa 2. Garda trentino spa 3. Valsugana fiere spa
e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico				1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin spa)
f) Attività nel settore energetico	1. Agenzia provinciale per l'energia (dipartimento urbanistica e ambiente)			
3. TUTELA DELLA SALUTE				
a) Servizio sanitario provinciale			1. Azienda provinciale per i servizi sanitari	
4. ASSISTENZA				
a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (dipartimento affari finanziari)			
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi				1. ITEA spa - già ITEA

5. MERCATO DEL LAVORO			
a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro (dipartimento politiche sociali e del lavoro)		
6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione	1. Agenzia per l'alta formazione professionale (dipartimento istruzione)	1. Istituzioni scolastiche e formative	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente	1. Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (dipartimento istruzione)	1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario		1. Opera universitaria	
7. RICERCA SCIENTIFICA			
a) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura 2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina
b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche	1. Agenzia per la protonterapia (dipartimento programmazione, ricerca ed innovazione)		
8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali		1. Museo delle scienze 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina 3. Museo d'arte moderna e contemporanea 4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali" 5. Centro servizi culturali S. Chiara	1. Fondazione Museo storico del Trentino 2. Fondazione trentina A. De Gasperi
9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE			
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche		1. Istituto culturale ladino 2. Istituto mocheno 3. Istituto cimbro	
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE			
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali		1. Parco dello Stelvio 2. Parco Adamello - Brenta 3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino	
b) Salvaguardia e la valorizzazione della montagna			1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino
c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi (dipartimento protezione civile e tutela del territorio)		
11. TRASPORTI			
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale			1. Trentino trasporti spa 2. Aeroporto Gianni Caproni spa
b) Infrastrutture strategiche di trasporto			1. Interbrennero spa

Nota all'articolo 13

- Per l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 15

- L'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 4
Potestà amministrativa

1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Questa legge disciplina inoltre i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni mediante la costituzione delle comunità nei territori individuati ai sensi dell'articolo 12, nonché per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni negli ambiti territoriali da individuare secondo quanto disposto dall'articolo 13.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione questa legge definisce inoltre i criteri e i modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

3. La Provincia promuove intese o accordi con lo Stato italiano, con altri stati, con l'Unione europea e con regioni o enti locali, nei casi in cui siano richiesti per assicurare il più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di propria competenza oppure l'unitarietà degli interessi in comune con enti e territori diversi da quelli provinciali e locali. Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l'assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.

4. La Provincia, i comuni e le comunità attuano il principio di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e nel rispetto delle attribuzioni degli enti ad autonomia funzionale."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, dispone:

"Art. 3
Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, dispone:

"Art. 7
Denominazione delle frazioni

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti avviene su domanda del comune interessato ovvero degli elettori residenti nella frazione.

2. Qualora la domanda venga avanzata dal comune, la stessa deve essere approvata dal consiglio comunale con apposita deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso la domanda venga avanzata dagli elettori residenti nella frazione, la domanda stessa deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli elettori medesimi. Le firme devono essere autenticate dal segretario comunale o da un notaio.

3. In entrambi i casi la domanda deve indicare la denominazione proposta.

4. Se la domanda viene avanzata dagli elettori, essa deve essere sottoposta al parere del consiglio comunale interessato, che si esprime entro quattro mesi dal deposito della domanda presso la segreteria del comune. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Giunta provinciale può comunque richiedere la trasmissione della domanda.

5. Sulle domande di cui ai commi precedenti, trasmesse dal comune, delibera la Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica.

6. Se la domanda è accolta la denominazione è fissata, in conformità alla proposta, con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della regione."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dispone:

"Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 19*Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra*

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Pozza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;
- b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
- c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
- d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
- e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
- b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;
- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscono attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;

- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni."

Nota all'articolo 27

- Per l'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 29

- Per l'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, si veda la nota all'articolo 18.

Nota all'articolo 32

- Gli articoli 01 e 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, dispongono:

"Art. 01 Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 1 Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana."

- Per l'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, si veda la nota all'articolo 18.

Nota all'articolo 35

- Gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2
Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:

- a) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
- b) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;
- c) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- d) tre sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
- e) due sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti;
- f) **il presidente del consiglio mòcheno e il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn;**
- g) i sindaci dei comuni con oltre 12.000 abitanti;
- h) il presidente dell'organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale.

2. Fino all'integrazione del Consiglio delle autonomie locali con i presidenti delle comunità eletti in attuazione di quanto previsto dal provvedimento legislativo "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" sono inoltre componenti del consiglio medesimo tutti i presidenti dei comprensori; ai predetti componenti si applicano le disposizioni previste per i componenti di cui al comma 1, lettera g).

Art. 3
Elezione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali

1. **I componenti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 2 sono eletti**, entro centoventi giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dall'assemblea di tutti i sindaci articolata secondo i comuni appartenenti alla rispettiva classe, convocata e presieduta dal più anziano di età fra tutti i sindaci in carica dei comuni della provincia. Nel caso in cui durante il mandato un sindaco eletto nel Consiglio delle autonomie locali cessi dalla carica di sindaco, lo stesso decade dall'incarico di componente del Consiglio delle autonomie locali e gli subentra il primo dei non eletti nella classe di riferimento; nel caso in cui nella graduatoria della classe di riferimento non vi siano componenti non eletti si procede, entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione, ad elezione suppletiva per la durata residua del quinquennio. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, subentrano nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.

2. Nel caso in cui sia costituito in provincia di Trento un organismo di carattere associativo che, al momento della formalizzazione della convocazione dell'assemblea dei sindaci per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi del comma 1, rappresenti tutti i comuni della provincia e lo statuto o l'atto costitutivo lo preveda, **i componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), sono eletti** dall'assemblea del predetto organismo costituito da tutti i comuni, secondo le disposizioni previste dallo statuto o dall'atto costitutivo, nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dall'articolo 2 e di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4.

3. Possono partecipare al voto ed essere eletti quali componenti del Consiglio delle autonomie locali unicamente i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni dei componenti medesimi.

4. In esito alle procedure elettive di cui ai commi 1 e 2, il presidente dell'assemblea dei sindaci prevista dal comma 1 ovvero, rispettivamente, il presidente dell'organismo previsto dal comma 2 provvede con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, alla nomina di tutti i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4
Modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali

1. L'elezione dei sindaci rappresentanti **delle classi di comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e)**, è disciplinata come segue:

- a) la votazione nell'ambito di ciascuna classe di comuni avviene mediante voto segreto su scheda cartacea appositamente predisposta;
- b) il presidente dell'assemblea nomina tra i sindaci due scrutatori che lo assistono nelle operazioni di voto e scrutinio;
- c) il voto avviene nella sede e negli orari fissati dal presidente dell'assemblea nell'atto di convocazione;
- d) ogni sindaco dispone di una preferenza;
- e) nell'ambito di ciascuna classe di comuni la votazione è valida se partecipa al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- f) ~~fatte salve il rispetto del criterio di alternanza previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f)~~, **(soppresse)** sono proclamati eletti coloro che, in ciascuna classe di comuni, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo l'ordine di graduatoria; in caso di parità di preferenze prevale il voto per il sindaco più anziano di età;
- g) per quanto non previsto da questa legge le ulteriori modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2.

2. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali sono quelle previste dall'organismo rappresentativo purché la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne abbia preventivamente accertato la conformità con quanto previsto dagli altri articoli di questa legge; decorso il predetto termine la Giunta provinciale può procedere al predetto accertamento anche in assenza del parere della commissione.

Art. 6
Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza.

2. Le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio medesimo, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. Il medesimo regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle autonomie locali alle commissioni istituite in seno al consiglio medesimo.

3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica.

4. Ciascun componente il Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Il Consiglio delle autonomie locali delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. I componenti del Consiglio delle autonomie locali **previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e)**, rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti secondo quanto previsto dall'articolo 3.

7. Il Consiglio delle autonomie locali è dotato di autonomia contabile, amministrativa e organizzativa.

8. La gestione delle entrate e delle spese nonché le altre regole di contabilità sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere che la gestione della contabilità del Consiglio delle autonomie locali sia attribuita ad uno dei soggetti di cui al comma 9, che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità con separata evidenza.

9. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate con proprio regolamento nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Il Consiglio delle autonomie locali si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni, che disciplinano anche le modalità di finanziamento delle relative spese".

Nota all'articolo 36

- Gli articoli 17 e 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 17

Il presidente e l'organo esecutivo

1. Il presidente, eletto dall'assemblea, è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo.

2. L'organo esecutivo, **fatto salvo quanto previsto dal comma 14 bis dell'articolo 19**, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti, salvo che lo statuto disponga diversamente, dall'assemblea al proprio interno.

3. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

4. La carica di presidente della comunità è incompatibile con quella di sindaco.

Art. 19

Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e timbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;
- b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
- c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
- d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
- e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
- b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;
- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscono attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra."

Nota all'articolo 37

- Gli articoli 2, 9 e 11 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Commissione provinciale per la toponomastica

1. Allo scopo di assicurare un adeguato supporto scientifico alla realizzazione del Dizionario toponomastico trentino, alla scelta e alla trascrizione dei toponimi nell'uso amministrativo e cartografico, ~~nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra, (soppresse)~~ è istituita la commissione provinciale per la toponomastica. ~~Relativamente alla trascrizione dei toponimi ladini, mocheni e cimabri resta salvo quanto stabilito dall'articolo 11. (soppresso)~~

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) un docente universitario in discipline linguistiche, con funzioni di presidente;
- b) due esperti in problematiche linguistiche o storico-culturali dell'ambiente trentino;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente per la toponomastica;
- d) un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica;
- e) un funzionario del servizio provinciale competente per la gestione della carta tecnica generale del territorio provinciale.

3. Quando la commissione è chiamata ad assumere decisioni che interessano un comune, la stessa è integrata dal sindaco del comune o da un suo rappresentante.

~~4. Per gli adempimenti di cui all'articolo 13, nonché per l'approvazione del corredo toponomastico relativo alle località ladine, mochene e cimbre, la commissione è integrata, oltre che dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante, da due esperti designati dall'Istituto culturale ladino o, rispettivamente, dall'Istituto culturale mocheno-cimbro. (abrogato)~~

5. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

6. Il vicepresidente è nominato dalla commissione tra i propri componenti. Funge da segretario un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica.

7. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Ai componenti della commissione, nonché agli esperti di cui al comma 5, vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

Art. 9

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 indica i toponimi del territorio provinciale da riportare nella cartografia stessa. Esso è approvato dalla Giunta provinciale, sentita la commissione provin-

ciale per la toponomastica, che esprime parere sulle proposte avanzate dal servizio competente in materia di carta tecnica. Per l'approvazione si tiene conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino ~~e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre, in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate. (soppresse)~~

2. Il corredo toponomastico relativo alla cartografia già edita può essere rivisto e aggiornato al momento delle successive edizioni con le modalità di cui al comma 1.

Art. 11

Criteria per la scelta e la trascrizione dei toponimi

1. Per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per la toponomastica. ~~Per quanto riguarda la trascrizione dei toponimi relativi alle località ladine, mochene e cimbre la Giunta provinciale si avvale dei soggetti di cui all'articolo 6 ter della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento). (soppresso)~~

2. Il corredo toponomastico delle cartografie che gli enti locali intendono realizzare, rivedere o aggiornare deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale che vi provvede secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 9."

Nota all'articolo 38

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:
"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 12 febbraio 2008, n. 289, d'iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa del presidente Lorenzo Dellai), concernente "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali".
- Assegnato alla Prima Commissione permanente il 29 febbraio 2008.
- Parere favorevole della Prima Commissione permanente espresso il 30 aprile 2008.
- Approvato dal Consiglio provinciale l'11 giugno 2008.

LEGGE PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 7

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e finalità*
- Art. 2 - *Autorizzazione alla cremazione*
- Art. 3 - *Consegna e trasporto delle ceneri*
- Art. 4 - *Destinazione delle ceneri*
- Art. 5 - *Dispersione delle ceneri*
- Art. 6 - *Conservazione delle ceneri*
- Art. 7 - *Senso comunitario della morte*
- Art. 8 - *Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei*
- Art. 9 - *Ossario e cinerario comuni*
- Art. 10 - *Cellette cinerarie e ossarie*
- Art. 11 - *Aree per inumazioni*
- Art. 12 - *Concessioni cimiteriali*
- Art. 13 - *Attività funerarie*
- Art. 14 - *Informazioni ai cittadini*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

Art. 2
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 3
Consegna e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 4
Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 5;
- b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - 1) tumulata in cimitero;
 - 2) interrata in cimitero;
 - 3) oggetto di affidamento.

Art. 5

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 9;
- b) in un'area verde appositamente destinata.

4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b).

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.

5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

Art. 7

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

Art. 8

Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. Con regolamento comunale può essere disciplinata l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall'articolo 9.

Art. 9

Ossario e cinerario comuni

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:

- a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.

2. L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 10

Cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

Art. 11

Aree per inumazioni

1. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

2. Nel caso di comuni con due o più cimiteri l'area destinata all'inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un'area per l'inumazione.

Art. 12

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.

2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.

3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 13

Attività funerarie

1. I comuni possono svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:

- a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;
- b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;
- c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari.

2. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte anche in forma integrata. Per queste attività i comuni possono prevedere politiche tariffarie differenziate anche in relazione alle condizioni economiche degli interessati; è escluso il perseguimento di finalità di profitto, ferma restando comunque la possibilità per l'ente locale di gestire il servizio mediante un'azienda speciale.

Art. 14

Informazioni ai cittadini

1. I comuni e la Provincia promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, dispone:

"Art. 3

*Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del ministro della sanità, sentiti il ministro dell'interno e il ministro della giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

- a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato."

- Gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile dispongono:

"74.

Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

75.

Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76.

Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77.

Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati."

Nota all'articolo 3

- Per l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda la nota all'articolo 2.
- L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dispone:

"Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri."

Nota all'articolo 5

- L'alinea e il numero 8) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispongono:

*"Art. 3**Definizioni stradali e di traffico*

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

Nota all'articolo 8

- Per l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda la nota all'articolo 2.

LAVORI PREPARATORI

Testo unificato dei seguenti disegni di legge:

- Disegno di legge 15 maggio 2007, n. 238, d'iniziativa del consigliere Paolo Barbacovi (Sinistra Democratica e Reformista del Trentino per l'Ulivo), concernente "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti";
- Disegno di legge 25 febbraio 2008, n. 292, d'iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessore Remo Andreolli), concernente "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale".
- Assegnati alla Quarta Commissione permanente rispettivamente il 4 giugno 2007 e il 17 marzo 2008.
- Parere favorevole della Quarta Commissione permanente sul testo unificato avente ad oggetto "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" espresso il 5 maggio 2008.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 12 giugno 2008.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 maggio 2008, n. 19-126/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 17.6.2008, reg. 1, fgl. 17)

Regolamento di semplificazione ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, istituito dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";
- visto l'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento), recante "Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani";
- visto l'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), recante "Semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 maggio 2008, n. 1207, approvazione del "Regolamento di semplificazione ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento)"

emana

il seguente regolamento:

*Art. 1**Finalità e definizioni*

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al fine di razionalizzare e accelerare l'attività amministrativa relativa alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia Autonoma di Trento).

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) Fondo giovani: il fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005;
- b) soggetto competente: la struttura provinciale o l'ente strumentale responsabile dell'attuazione della misura;
- c) banca: banca o più banche tra loro associate convenzionate per la gestione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005.

*Art. 2**Procedure*

1. I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, tramite procedura semplificata svolta dal soggetto competente secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. Se la concessione del finanziamento richiede una valutazione tecnico-discrezionale di ammissibilità, lo stesso è concesso, tramite procedura valutativa disciplinata dall'articolo 4, secondo l'ordine di merito definito dal soggetto competente.

3. I finanziamenti del fondo sono erogati tramite la banca ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005.

4. Fermo restando quanto stabilito da questo regolamento, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, gli importi dei finanziamenti spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 3

Procedura semplificata

1. In caso di procedura semplificata, di cui all'articolo 2, comma 1, il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani.

2. Il richiedente presenta la domanda di finanziamento al soggetto competente. Il soggetto competente provvede alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Periodicamente il soggetto competente dispone, in modo cumulativo per più beneficiari, la concessione dei finanziamenti.

4. La procedura semplificata può essere svolta, avvalendosi delle tecnologie informatiche, anche con modalità di tipo automatizzato.

Art. 4

Procedura valutativa

1. In caso di procedura valutativa, di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto competente valuta, sotto il profilo tecnico-discrezionale, l'ammissibilità del finanziamento e determina l'entità del finanziamento spettante.

2. Il soggetto competente provvede alla raccolta delle domande, alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, alla formazione della graduatoria dei beneficiari, alla concessione del finanziamento e dispone l'erogazione dello stesso da parte della banca.

3. In casi di particolare complessità della valutazione, la domanda è sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

4. Le tipologie di finanziamento soggette alla procedura prevista da questo articolo sono individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 5

Recupero di somme indebitamente erogate

Se, anche a seguito di controlli eseguiti a campione, risulta che al beneficiario è stata erogato un finanziamento di importo superiore a quello spettante, si provvede al recupero dell'importo indebitamente percepito, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 maggio 2008

NOTE

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

- L'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), aggiunto dall'articolo 16 della LP 27 marzo 2007, n. 7, dispone:

"Art. 19 bis

Semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni

1. Al fine di razionalizzare e accelerare l'attività amministrativa relativa alla concessione ed erogazione di agevolazioni, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate, previste da leggi provinciali.

2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche riducendo le fasi procedurali e gli organi o i soggetti intervenienti nel procedimento;
- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;
- c) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- d) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo;
- e) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande;
- f) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l'accertamento di presupposti e di requisiti;
- g) individuazione di procedure differenziate in relazione all'importo finanziato dall'amministrazione provinciale, anche prevedendo che l'intervento provinciale sia definito in via forfettaria ovvero sulla base delle spese già effettuate;
- h) con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso all'anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei;
- i) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure per la concessione e l'erogazione di agevolazioni abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi."

- L'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia Autonoma di Trento) dispone:

“Art. 59

Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani

1. Fino all'attuazione della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e della riforma della disciplina delle politiche attive del lavoro, la Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti da questo articolo, anche in alternativa alle prestazioni previste dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, è istituito un apposito fondo. Il fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:

- a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;
- b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;
- c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;
- d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Nei casi previsti dalla Giunta provinciale i prestiti agevolati possono essere convertiti in assegni di studio.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore di banche, destinate alla costituzione e all'incremento di fondi di rotazione, da utilizzare - in combinazione con gli apporti finanziari delle banche - per la concessione di prestiti alle condizioni stabilite dalla deliberazione di cui al comma 2, a favore degli interessati. Con deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, e in particolare quelli per l'individuazione delle banche, per la gestione da parte loro dei finanziamenti, per la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate e per l'imputazione, a carico degli apporti della Provincia, delle agevolazioni derivanti dalle operazioni previste dal comma 2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra le banche e la Provincia.

4. Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 25.20.210.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

22 maggio 2008, n. 20-127/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 17.6.2008, reg. 1, fgl. 18)

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea della Comunità (articolo 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
- visti l'articolo 16, comma 12, e l'articolo 6, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- vista l'intesa raggiunta in sede di conferenza permanente Provincia/Autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2008;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 29 aprile 2008 recante “Approvazione dello schema di regolamento per l'elezione dell'assemblea della Comunità (art. 16, comma 12, LP 16 giugno 2006, n. 3) e autorizzazione alla sottoscrizione dell'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali”,

emana

il seguente regolamento:

*Art. 1**Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dell'assemblea della Comunità da parte dei consiglieri comunali e circoscrizionali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

*Art. 2**Sistema elettivo*

1. L'assemblea della Comunità è eletta con sistema proporzionale e con voto libero, diretto e segreto dai consiglieri comunali e, ove presenti, dai consiglieri circoscrizionali dei comuni facenti parte della Comunità sulla base di liste aventi come riferimento tutto il territorio della medesima.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per un candidato della lista votata. Un secondo voto di preferenza può essere attribuito ad un altro candidato della lista votata, purché di genere diverso dal primo.

3. La ripartizione dei seggi avviene con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

*Art. 3**Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori dell'assemblea della Comunità tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, dei consigli circoscrizionali, in carica alla data della votazione, dei comuni facenti parte della Comunità.

2. Possono essere eletti i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali dei comuni della Comunità, che siano in carica alla data della votazione.

*Art. 4**Indizione dell'elezione*

1. L'elezione dell'assemblea della Comunità si svolge entro novanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale, nel turno elettorale generale per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale, relativa ai Comuni facenti parte della Comunità.

2. L'elezione è indetta dal Presidente della Comunità con proprio atto. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione. Nel caso in cui l'atto di indizione stabilisca un periodo entro il quale procedere alla votazione, i risultati dello scrutinio di ciascun Comune non possono essere diffusi fino al termine della votazione in tutti i Comuni della Comunità.

3. L'atto di indizione dei comizi elettorali è immediatamente affisso all'albo della Comunità e all'albo di ciascun Comune della Comunità nonché pubblicato con modalità informatiche. Il Presidente della Comunità provvede affinché, tramite il Sindaco di ciascun Comune della Comunità, ne sia data comunicazione ai cittadini.

4. La prima elezione dell'Assemblea della Comunità è indetta con proprio atto dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione.

5. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, l'atto di indizione dei comizi elettorali è affisso a cura del Sindaco all'albo di ciascun Comune facente parte della Comunità entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco di ciascun Comune provvede inoltre affinché ne sia data comunicazione ai cittadini.

*Art. 5**Ufficio centrale*

1. Entro cinque giorni dalla data di emanazione dell'atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Comunità nomina l'Ufficio centrale costituito da tre esperti nominati dall'organo esecutivo della Comunità; ad uno degli esperti è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria della Comunità.

2. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, entro cinque giorni dalla data di emanazione del relativo atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Conferenza permanente nomina per ciascuna Comunità l'Ufficio centrale costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria del Comprensorio o, ove non presente nel territorio della Comunità, del Comune con maggior popolazione tra quelli facenti parte del territorio della Comunità.

Art. 6

Liste degli aventi diritto al voto ed elenchi degli assessori

1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste dei consiglieri comunali e circoscrizionali aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione dei comizi e li trasmettono immediatamente al Presidente della Comunità e al Presidente dell'Ufficio centrale.

2. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste degli aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione e li trasmettono immediatamente al Presidente della Conferenza permanente e al Presidente dell'Ufficio centrale.

Art. 7

Determinazione della quota minima di genere

1. Al fine della predisposizione delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale determina la percentuale minima di presenza del genere meno rappresentato nelle liste dei candidati secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006 e la comunica immediatamente al Presidente della Comunità che provvede a trasmetterla a tutti i Comuni nonché per l'affissione all'albo della Comunità e all'albo di ciascun Comune entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Per la prima elezione dei componenti dell'Assemblea della Comunità, la comunicazione prevista al comma 1 è fatta al Presidente della Conferenza permanente.

Art. 8

Formazione delle candidature

1. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono formate con riferimento al territorio della rispettiva Comunità e sono sottoscritte da non meno del 5 e non più del 10 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva Comunità quali risultano dalle liste compilate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono formate, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, da non meno di:

- a) 4 candidati per le Comunità formate da 3 comuni;
- b) 6 candidati per le Comunità formate da 5 comuni;
- c) 7 candidati per le Comunità formate da 6 comuni;
- d) 9 candidati per le Comunità formate da 8 comuni;
- e) 13 candidati per le Comunità formate da 11 comuni;
- f) 14 candidati per le Comunità formate da 12 comuni;
- g) 16 candidati per le Comunità formate da 14 comuni;
- h) 19 candidati per le Comunità formate da 17 comuni;
- i) 20 candidati per le Comunità formate da 18 comuni;
- j) 24 candidati per le Comunità formate da 21 comuni;
- k) 42 candidati per le Comunità formate da 38 comuni;
- l) 44 candidati per le Comunità formate da 40 comuni.

3. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità devono essere formate con la presenza di candidati del genere meno rappresentato nella percentuale minima stabilita ai sensi dell'articolo 7, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

4. Nessuno può essere candidato alla carica di componente dell'Assemblea in più di una lista e nessuno può sottoscrivere più di una lista di candidati.

*Art. 9**Modalità di presentazione delle candidature*

1. Con le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno, anche a colori e figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno di cm 2 di diametro;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dal segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco;
- c) l'attestazione di essere in carica, rilasciata dal rispettivo segretario comunale;
- d) l'indicazione di uno o due delegati della lista.

2. Le liste e gli allegati devono essere presentati presso gli uffici di segreteria della Comunità, che ne rilasciano ricevuta, nelle ore d'ufficio tra le ore 9.00 del trentaquattresimo e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le liste dei candidati sono trasmesse nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione all'Ufficio centrale previsto dall'articolo 5.

4. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità le liste dei candidati sono presentate nella segreteria del Comprensorio o, ove non presente nel territorio della Comunità, del Comune con maggior popolazione tra quelli che fanno parte della Comunità.

*Art. 10**Ufficio centrale - Esame e approvazione delle candidature*

1. L'Ufficio centrale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica che le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano munite di autorizzazione rilasciata dal responsabile regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La firma di chi rilascia l'autorizzazione deve essere autenticata e la carica comprovata con attestazione del rispettivo responsabile nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- c) ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchino i requisiti previsti alla lettera b);
- d) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- e) ricusa le candidature alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità nel caso manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'articolo 9; cancella dalle liste i nominativi dei candidati che si siano dimessi dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale o dalla carica di assessore comunale o per i quali manchi l'attestazione di essere in carica;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
- g) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la percentuale minima di genere come determinata ai sensi dell'articolo 7 e ricusa la lista qualora non lo sia. Il mancato rispetto della percentuale di genere non comporta la riconsiderazione della lista nel caso in cui tutti i rappresentanti del genere meno rappresentato siano presenti in altre liste o nel caso in cui i rappresentanti del genere meno rappresentato non abbiano accettato la candidatura;
- h) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- i) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste di candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

2. L'Ufficio centrale comunica immediatamente le decisioni ai delegati delle liste ed in caso di riconsiderazione del contrassegno fissa il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale decide definitivamente allo scadere del termine.

3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio centrale trasmette immediatamente al Presidente della Comunità l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del relativo verbale per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

5. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso sono trasmessi immediatamente al Presidente della Conferenza permanente per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

Art. 11

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il Presidente della Comunità provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio centrale, è trasmesso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il Presidente della Conferenza permanente provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità.

Art. 12

Stampa delle schede

1. Il Presidente della Comunità provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'Ufficio centrale.

2. Le schede elettorali riportano i contrassegni delle liste ammesse e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questo regolamento. I contrassegni sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il Presidente della Conferenza permanente provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'Ufficio centrale.

Art. 13

Ufficio elettorale di sezione

1. La votazione si svolge nella sala consiliare di ciascun Comune della Comunità nel giorno indicato nell'atto di indizione, salvo che tale atto non disponga diversamente.

2. Per ciascun luogo di votazione individuato con l'atto di indizione dei comizi il presidente della Comunità costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre componenti, scelti tra dipendenti comunali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, per ciascun luogo di votazione individuato con il decreto di indizione dei comizi il Presidente della Conferenza permanente costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre componenti, scelti tra i dipendenti comunali e comprensoriali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

Art. 14

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Nel giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte i componenti, che esegue le seguenti operazioni:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della Comunità e del pacco contenente le schede per la votazione;

- b) vengono timbrate con il bollo della Comunità tante schede quanti sono gli iscritti nella lista degli elettori de-
tratti gli eventuali dimissionari quali risultano da apposita dichiarazione del segretario comunale competente.
2. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.
 3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il bollo è quello del Comune sede della vota-
zione.

Art. 15

Espressione del voto per l'elezione dei componenti dell'Assemblea della Comunità

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizio-
ne nella lista.
2. Ciascun elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste.
3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista prescel-
ta. Può essere espresso un secondo voto di preferenza, purché venga attribuito a un candidato di genere diverso
da quello della prima preferenza appartenente anch'esso alla lista votata. Nel caso in cui nella lista votata i candi-
dati appartengano tutti allo stesso genere potrà essere espresso un solo voto di preferenza.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e se necessario il nome e il cognome del candidato
nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'etto-
re nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia
possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 16

Chiusura della votazione, accertamento del numero dei votanti e operazioni di scrutinio

1. La votazione prosegue fino all'ora fissata nell'atto di indizione dei comizi.
2. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista degli elettori fornita dalla Comunità; queste liste devono
essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - c) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori
che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro
numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - d) forma il plico numero 1 diretto all'Ufficio centrale contenente le liste elettorali vidimate, le dichiarazioni re-
lative agli elettori rilasciate dal segretario comunale e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate
e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
 - e) procede alle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione secondo quanto previsto
dall'articolo 17.
3. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del ri-
sultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati,
delle proteste e delle decisioni assunte.

Art. 17

Spoglio dei voti

1. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Tutti i voti contenuti in ciascuna
scheda sono annotati separatamente in un apposito prospetto, compilato in duplice esemplare, che va allegato a
ciascuna copia del verbale.
2. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella estratta in precedenza non sia stata spogliata, de-
positata e i relativi voti registrati.
3. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma
di almeno due componenti l'ufficio.

*Art. 18**Validità e nullità dei voti e delle schede*

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle fornite ai sensi dell'articolo 12 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 14;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

*Art. 19**Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista*

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide la prima e, solo se espressa per un candidato di genere diverso, la seconda.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.

3. Sono inefficaci altresì i secondi voti di preferenza espressi per candidati dello stesso genere della prima.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno; sono altresì valide le preferenze secondo quanto disposto ai commi precedenti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

*Art. 20**Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio*

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

- a) formare il plico numero 2 diretto all'Ufficio centrale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
- b) formare il plico numero 3 diretto all'Ufficio centrale, contenente un esemplare del verbale, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni;
- c) formare il plico n. 4 diretto al Comune sede della votazione, contenente un esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

3. Tali plichi e il plico n. 1 devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede della votazione, il quale provvede al sollecito inoltrare agli uffici ai quali sono diretti.

*Art. 21**Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. L'Ufficio centrale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:
- a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;
 - b) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni istituite nel territorio della Comunità;
 - c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni istituite nel territorio della Comunità;
 - d) compone, per ogni lista la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - e) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista e a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire ottenendo così il quoziente elettorale naturale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale;
 - f) nel caso in cui dopo il primo riparto vi siano seggi non attribuiti, l'Ufficio centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste, le più alte in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
 - g) proclama eletti componenti dell'Assemblea della Comunità, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, per sorteggio. Non possono essere proclamati componenti dell'Assemblea coloro che non ricoprono più la carica di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o assessore esterno di uno dei Comuni della Comunità.

*Art. 22**Poteri dell'Ufficio centrale - Accesso all'aula*

1. L'Ufficio centrale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni che svolge.
2. All'Ufficio centrale è vietato:
- a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nel prospetto allegato al verbale in possesso dell'Ufficio centrale con i risultati indicati nel prospetto allegato al secondo esemplare del verbale, sono da considerare validi i risultati indicati nei prospetti;
 - c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.

3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato al pubblico; l'altro è riservato esclusivamente all'Ufficio centrale.

*Art. 23**Pubblicazione degli eletti*

1. Il presidente dell'Ufficio centrale invia attestato dell'avvenuta proclamazione ai componenti dell'Assemblea proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Comunità, alla Provincia, al Consiglio delle autonomie locali e a ciascun Comune della Comunità, perché la porti a conoscenza del pubblico.

*Art. 24**Verbale dell'ufficio elettorale di sezione*

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione, redatto in due esemplari, deve contenere:
- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste e degli eventuali dimissionari; dovrà comunque essere fatta menzione della dichiarazione rilasciata dal segretario comunale competente;
 - c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
 - d) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
 - 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche;
 - e) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
 - f) l'elenco degli allegati al verbale;
 - g) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
 - h) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio.

2. Il dato di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 è desunto dalla lista degli elettori. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 1 sono desunti dai prospetti di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

*Art. 25**Contenuto del verbale dell'Ufficio centrale*

1. Il verbale dell'Ufficio centrale deve contenere:
- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo e del segretario;
 - b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;
 - d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
 - f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale e ne formano parte integrante.

3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio e dal segretario e sono depositati presso la Comunità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 maggio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" dispone:

Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" dispone:

Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

- L'articolo 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" dispone:

omissis

12. Le modalità del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea sono stabilite con regolamento approvato in attuazione di questa legge previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

- L'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" dispone:

omissis

2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 17.6.2008, reg. 1, fgl. 19)

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 16 maggio 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)";

emana

il seguente regolamento:

*Art. 1**Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di campeggi confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra gli stessi, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.";
- b) al comma 4, le parole: "In corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 5, in corrispondenza".

*Art. 2**Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli allestimenti mobili di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sono collocati sulle piazzole di cui all'articolo 8 e comprendono quelli individuati all'articolo 4 bis, comma 3, della legge provinciale nonché ogni altro mezzo mobile di soggiorno trainabile e facilmente asportabile dalle piazzole.";
- b) al comma 2 bis, le parole: "Le case mobili di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurarne un corretto inserimento paesaggistico e salvaguardare l'assetto delle rive dei laghi, le case mobili";
- c) al comma 2 bis dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) essere collocate ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.";
- d) al comma 2 ter le parole: "ogni anno da un tecnico abilitato" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla struttura provinciale competente in materia di turismo".

*Art. 3**Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso il campeggio, gli allestimenti mobili, gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti.”.

*Art. 4**Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La realizzazione di nuove aree di sosta in zone di protezione dei laghi è consentita solo in spazi adiacenti ad un campeggio ed in posizione arretrata rispetto alle rive dei laghi in modo da assicurare una idonea fruibilità pubblica delle stesse; sui fronti perimetrali dell'area a visuale libera devono altresì essere collocate idonee misure di mascheramento realizzate con essenze arboree locali. Nelle aree di protezione dei laghi non si applica il comma 4 del presente articolo.”.

*Art. 5**Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “l'intervento proposto” sono aggiunte le seguenti: “corredata di un foglio riepilogativo dello stato futuro degli elementi per la classificazione del campeggio secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo”;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
“1 bis) Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, le strutture provinciali competenti in materia di prevenzione incendi e di bacini montani comunicano alla struttura provinciale competente in materia di turismo che ne ha fatto richiesta, entro 20 giorni dal suo ricevimento, eventuali prescrizioni da adottarsi nella realizzazione del campeggio o negli interventi di modifica o ampliamento dello stesso.”.

*Art. 6**Inserimento dell'articolo 18 bis nel decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è inserito il seguente:

“Art. 18 bis
Attività non soggette ad autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale abilita alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate.”

*Art. 7**Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituito dal seguente:

“1. Tra le gravi irregolarità di ordine tecnico amministrativo previste dall'articolo 15, comma 1 ter, della legge provinciale rientra la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 12, commi 1, 2 bis e 2 ter.”.

*Art. 8**Sostituzione della Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. La Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituita dall'allegato A di questo regolamento.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Per le case mobili insediate nei campeggi alla data del 21 novembre 2007, il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 (Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale), è rilasciato ove siano rispettate le condizioni previste dalla lettera c bis) del comma 2 bis dell'articolo 12, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per le domande di aggiornamento dell'autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento se, alla medesima data, non sia ancora stato adottato il provvedimento di aggiornamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 maggio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Allegato

Tabella A

Sostituzione della Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.
"Tabella A"

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
Sezione A - Piazzole (superficie)				
<i>Superficie minima delle piazzole (metri quadrati)</i>				
"piazzola standard" dotata di parcheggio veicolo	50	60	70	80
"piazzola standard" non dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
"maxi piazzola gruppi"	90	90	90	90
"mini piazzola"	15	15	15	15
"piazzola camper-stop"	24	24	24	24
<i>- per campeggi collocati sopra mt. 500 s.l.m.</i>				
"piazzola standard" dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
"piazzola standard" non dotata di parcheggio veicolo	40	40	50	60
"maxi piazzola gruppi"	90	90	90	90
"mini piazzola"	15	15	15	15
"piazzola camper-stop"	24	24	24	24
Sezione B - Capacità ricettiva (persone)				
"piazzola standard"	3-4	3-4	3-4	3-4
"maxi piazzola gruppi" con superficie minima mq. 90	7	7	7	7
"maxi piazzola gruppi" incremento della capacità ogni 6 m2 aggiuntivi	1	1	1	1
"mini piazzola"	2	2	2	2
"piazzola camper-stop"	3-4	3-4	3-4	3-4
"allestimenti stabili e unità abitative" (il rapporto minimo superficie lorda/persona è di metri quadrati 8)	2-5	2-5	2-5	2-5
Sezione C - Dotazioni igieniche				
<i>Sevizio igienico comune (numero persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola e quelle destinate ad alloggiare in case mobili, in allestimenti stabili e in unità abitative dotate di bagno)</i>				
- wc (in locali separati e distinti per sesso)	30	25	20	18
- lavabi (in locali distinti per sesso)	30	25	20	18

- docce (in locali distinti per sesso)	50	40	30	25
- asciugacapelli (almeno uno per sesso e per ciascun blocco servizi)	Si	Si	Si	Si
		500	400	300
<i>Bagno per disabili (numero minimo per esercizio)</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	2*
* almeno uno per sesso				
<i>Bagno riservato alla piazzola (numero persone per bagno)</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	-	-	-	300
<i>Locale lavaggio stoviglie (in locale separato (*)) - numero persone per elemento</i>				
- lavelli stoviglie	50	40	30	25
<i>Locale lavaggio biancheria (in locale separato (*)) - numero persone per elemento</i>				
- lavatoi biancheria (una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività)	90	80	70	60
- lavatrici	-	-	400	300
- asciugabiancheria	-	-	-	300
- stirabiancheria dotata di asse da stiro con ferro (in locale apposito per quattro stelle)	-	-	500	400
<i>Locale vuotatoio (in vano separato)</i>				
- vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente	1	1	1	1
<i>Bagno in allestimento stabile o unità abitativa</i>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
(*) nei campeggi situati ad una altitudine inferiore a 500 metri sul livello del mare è consentito realizzare, in alternativa al locale, uno spazio dotato di idonea copertura				
Sezione D - Ulteriori dotazioni				
- prese acqua potabile (numero piazzole per erogatore)	100	80	60	40
- area giochi bambini (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n.)	1	1		
- parco giochi attrezzato (n.)			1	1
- locale di ritrovo bambini (n.)				1
- zona verde relax (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n.)	-	-	-	1
- quota parcheggi veicoli agli ingressi (% su piazzole totali, allestimenti stabili e unità abitative)	10%	10%	10%	10%
- superficie minima del parcheggio veicolo (dimensione 5 x 2,50)	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>Dotazioni alle piazzole dei campeggi e campeggi parchi per vacanze, derogabili in caso di diniego comunale (% minima):</i>				
- allacciamento acqua			25	40
- allacciamento fognatura			25	40
- allacciamento gas (per campeggi parco per vacanze)			25	40
- allacciamento televisione			25	40
<i>Dotazioni agli allestimenti stabili/unità abitative (% minima):</i>				
- allacciamento televisione			100	100
- apparecchio televisivo				100
- cassette di sicurezza			100	100
Sezione E - Dotazioni complementari				
<i>Campeggio e campeggio parco per vacanze (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio)</i>				
- celle frigo nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- bagno riservato alla piazzola nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- lavastoviglie	1	1	1	1
- bar	2	2	2	2
- ristorante	2	2	2	2
- market	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini	1	1	1	1
- locale ad uso comune	1	1	1	1
- cucina ad uso comune	1	1	1	1
- barbecue fisso nella percentuale minima dell'1% ovvero del 2% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole	1	1	1	1
- baby room	1	1	1	1
- bagno riservato ai bambini dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
<i>Attrezzature sportive e ricreative del campeggio (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio/in convenzione a tariffe agevolate nel raggio di 2 km)</i>				
		3	6	11

- campo calcetto/calcio		1/1	1/1	1/1
- campo basket/volley		1/1	1/1	1/1
- campo bocce		1/1	1/1	1/1
- campo minigolf		2/1	2/1	2/1
- campo tennis		2/1	2/1	2/1
- campo pattinaggio		2/1	2/1	2/1
- bowling		2/1	2/1	2/1
- percorso vita		2/1	2/1	2/1
- piscina scoperta/coperta		2/1	2/1	2/1
- piscina per bambini		2/1	2/1	2/1
- darsena per imbarcazioni		2/1	2/1	2/1
- ricovero per moto/biciclette		1/0	1/0	1/0
- tiro con l'arco (con relativa attrezzatura)		1/0	1/0	1/0
- solarium		1/0	1/0	1/0
- servizi per il benessere, es. sauna/bagno turco, palestra ecc. (da considerarsi singolarmente)		2/1	2/1	2/1
- tennis tavolo		1/0	1/0	1/0
- biliardo		1/1	1/1	1/1
<i>Prestazione di servizi obbligatori</i>				
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 8 ore su 24	si			
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 10 ore su 24		si		
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 12 ore su 24			si	
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 16 ore su 24				si
(la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	si	si	si	si
- servizio di accompagnamento ospiti alle piazzole con ulteriore addetto (12 ore su 24)				si
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno	si	si	si	
- riassetto dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno			si	
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato due volte al giorno				si
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative una volta al giorno			R	
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative due volte al giorno				R
R= a richiesta				

NOTE

Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno

all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

La legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (BU 18 dicembre 1990, n. 56), come da ultima modificata dall'articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 (BU 20 novembre 2007, n. 47, suppl. n. 2), concerne "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali".

Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (BU 1° ottobre 2002, n. 41) concerne "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto".
- L'articolo 3 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 3
Ingressi

1. Per ogni campeggio non possono essere previsti più di due ingressi per il pubblico, che devono essere costantemente sorvegliati. Sono consentiti altri ingressi purché non utilizzabili dal pubblico e provvisti di idonea chiusura.

1 bis. In caso di campeggi confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra gli stessi, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.

2. L'ingresso principale deve essere sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli, anche in presenza di temporaneo stazionamento di un altro veicolo con relativo traino.

3. Il locale di ricevimento degli ospiti è realizzato in apposita struttura ed è posto in corrispondenza dell'ingresso principale del campeggio.

4. **Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 5**, in corrispondenza degli ingressi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nel numero e secondo le dimensioni di cui all'allegata tabella A, sezione D."

Nota all'articolo 2

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.
- L'articolo 12 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 12
Mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili

1. I mezzi mobili di soggiorno di cui è provvisto il turista devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nel campeggio.

2. Gli allestimenti mobili di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sono collocati sulle piazzole di cui all'articolo 8 e comprendono quelli individuati all'articolo 4bis, comma 3, della legge provinciale nonché ogni altro mezzo mobile di soggiorno trainabile e facilmente asportabile dalle piazzole.

2bis. **Al fine di assicurarne un corretto inserimento paesaggistico e salvaguardare l'assetto delle rive dei laghi, le case mobili devono rispettare le seguenti condizioni:**

- a) essere certificate come case mobili dalla casa costruttrice;
- b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;
- c) essere posizionate in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;

c bis) essere collocate ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.

2ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2bis deve essere certificata **ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla struttura provinciale competente in materia di turismo**. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma ed al comma 2bis le case mobili sono assimilate agli allestimenti stabili ed assoggettate alla relativa disciplina.

3. I mezzi mobili di soggiorno indicati dai commi 1 e 2 non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici."

- L'articolo 2, comma 3, della citata LP n. 33 del 1990 dispone:

"Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di

"campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14."

- L'articolo 4bis, comma 3, della citata LP n. 33 del 1990 dispone:

"Tra gli allestimenti mobili di cui ai commi 1 e 2 rientrano comunque tende, roulotte, caravan e case mobili messi temporaneamente a disposizione dei turisti."

Nota all'articolo 3

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 13 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 13
Alloggio del gestore

1. All'interno dell'area destinata a campeggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale del comune.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso il campeggio, gli allestimenti mobili, gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti."

Nota all'articolo 4

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 14 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 14
Aree di sosta

1. Le aree di sosta previste dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale devono essere dotate di:

- a) impianto igienico-sanitario di trattamento o stoccaggio delle acque reflue;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) allestimenti antincendi, conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzioni incendi, certificati da un tecnico abilitato;
- f) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato.

1bis. La realizzazione di nuove aree di sosta in zone di protezione dei laghi è consentita solo in spazi adiacenti ad un campeggio ed in posizione arretrata rispetto alle rive dei laghi in modo da assicurare una idonea fruibilità pubblica delle stesse; sui fronti perimetrali dell'area a visuale libera devono altresì essere collocate idonee misure di mascheramento realizzate con essenze arboree locali. Nelle aree di protezione dei laghi non si applica il comma 4 del presente articolo.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari al servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.

3bis. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive; sono consentite più soste purché trascorrono almeno 24 ore tra una sosta e l'altra.

3ter. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3bis configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione.

4. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali i comuni possono di volta in volta destinare aree, anche se sprovviste delle dotazioni previste dal comma 1, alla sosta di autocaravan, purché la stessa non superi le 48 ore."

Nota all'articolo 5

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 18 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 18
Documentazione

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 3 della legge provinciale è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto **corredata di un foglio riepilogativo dello stato futuro degli elementi per la classificazione del campeggio secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo;**
- b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio;
- c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
- d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a 1:500, indicante la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
- e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli eventuali movimenti di terra;
- f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione;
- g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

1bis. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, le strutture provinciali competenti in materia di prevenzione incendi e di bacini montani comunicano alla struttura provinciale competente in materia di turismo che ne ha fatto richiesta, entro 20 giorni dal suo ricevimento, eventuali prescrizioni da adottarsi nella realizzazione del campeggio o negli interventi di modifica o ampliamento dello stesso.

Nota all'articolo 7

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.
- L'articolo 20 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

*"Art. 20
Individuazione dei casi di grave irregolarità*

1. Tra le gravi irregolarità di ordine tecnico amministrativo previste dall'articolo 15, comma 1 ter, della legge provinciale rientra la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 12, commi 1, 2bis e 2ter."

- Per la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 vedi la nota alle premesse.
- L'articolo 15, comma 1 ter, della citata LP n. 33 del 1990 dispone:

"L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. È inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione."

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4 aprile 2008, n. 862

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 215 del 1° febbraio 2008 avente ad oggetto «Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Articolo 43 lett. b) e d) "Disposizioni particolari per la zootecnia" - criteri attuativi»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare i criteri attuativi per il periodo 2008-2013 dell'art. 43 "Disposizioni particolari per la zootecnia" della legge provinciale 28 marzo 2003 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) sostituiscono i criteri attuativi concernenti i medesimi articoli approvati con deliberazione n. 215 di data 1° febbraio 2008;
3. di dare atto che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) potranno essere applicati a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione;
4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento agricoltura e alimentazione del ritiro degli aiuti notificati alla Commissione in 19 febbraio 2008 e della trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 20, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
5. di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 215 di data 1 febbraio 2008;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

CRITERI

Normativa

Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2206/C319/01) - punto IV.L. Aiuti nel settore zootecnico e punto IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Regolamento CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3) articoli 15 e 16 "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" e "Sostegno al settore zootecnico";

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" art. 43 "Disposizioni particolari per la zootecnia" lettera b) e d).

Durata
2008-2013

Art. 43

"Disposizioni particolari per la zootecnia"

Lettera b) assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione

Disposizioni generali

A.1. Beneficiari e modalità

1. La Federazione provinciale allevatori è l'unica associazione di allevatori organizzata organicamente a livello provinciale e rappresentante l'intero patrimonio zootecnico della provincia e a tutt'oggi raggruppa in sé quasi 1800 allevatori, la quasi totalità di coloro che operano in zootecnia in Trentino, ed ogni allevatore può aderirvi liberamente. La Federazione prevede, quali compiti istituzionali puntualmente contemplati dal proprio statuto, l'impianto e la tenuta dei libri genealogici, l'espletamento dei controlli morfo-funzionali, l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione, compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche. I suoi servizi sono accessibili a tutti gli allevatori della provincia.

La Provincia, in applicazione del comma 2 dell'art. 43 della LP 4/2003, ne assicura il sostegno concedendo contributi alla Federazione provinciale allevatori per le attività di cui al comma 1 lettera b) del medesimo articolo.

2. Le attività di cui al precedente punto 1. svolte dalla Federazione provinciale allevatori devono essere attuate con continuità e a tal fine risulta necessaria una programmazione pluriennale.

3. Si ritiene pertanto necessario che tali attività siano ricomprese e realizzate nell'ambito di un programma di attività biennale, rivedibile annualmente, sulla base delle esigenze da determinarsi.

A.2 Descrizione dell'attività

1. Trattasi di assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione, alla predisposizione dei piani di accoppiamento, al controllo degli impianti di mungitura, alla diffusione della tecnica del trapianto embrionale, alla realizzazione di controlli sulle razze bovine ed equine allevate e sui torelli da avviare alla fecondazione artificiale. Le attività vengono svolte in stretto contatto con le Associazioni nazionali di razza, favorendo un miglioramento mirato di produzioni zootecniche provinciali di alto profilo qualitativo.

A.3. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte della Federazione provinciale allevatori è fissato al 31 dicembre di ogni anno, limitatamente all'anno 2008 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

A.4. Documentazione da presentare

1. Le domande dovranno essere corredate da un programma biennale di tipo scorrevole, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il programma dovrà essere articolato in una relazione descrittiva delle attività che la Federazione provinciale allevatori intende svolgere nel corso del biennio e nelle relative proiezioni economico-finanziarie, nonché corredato dalla documentazione prevista ai punti successivi della presente deliberazione.

A.5 Documentazione da presentare

A.5.1 Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

- relazione descrittiva, completa di preventivo di spesa, relativa alle attività di assistenza tecnica che la Federazione provinciale allevatori andrà a svolgere, con particolare riferimento al numero di aziende e di capi interessati alle singole azioni di assistenza;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente che approva le iniziative ed i relativi preventivi di spesa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il legale rappresentante dichiara che i servizi forniti saranno accessibili a tutti gli allevatori che lo richiederanno e non solo dai soci.

A.5.2 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- relazione tecnico-finanziaria annuale attestante l'avvenuta realizzazione del programma di assistenza preventivo, approvata dal CdA della Federazione provinciale allevatori;
- prospetto di rendiconto dell'attività, riportante i costi e i ricavi, approvato dal CdA della Federazione provinciale allevatori e verificato dal Collegio sindacale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'elenco delle aziende del numero dei capi che hanno beneficiato dell'assistenza tecnica;

A.6 Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Per l'attività di assistenza tecnica si intendono sostenere le spese finalizzate all'assistenza tecnica alla selezione, alla predisposizione dei piani di accoppiamento, al controllo degli impianti di mungitura, alla diffusione della tecnica del trapianto embrionale, alla realizzazione di controlli sulle razze bovine ed equine allevate e sui torelli da avviare alla fecondazione artificiale.

2. La spesa ammissibile è determinata sulla base dell'esposizione analitica dei costi, preventivati dalla Federazione provinciale allevatori per l'attuazione delle iniziative sopra descritte.

3. A consuntivo sono ammissibili le seguenti spese:

- a) i costi del personale, delle collaborazioni esterne e delle spese di attivazione delle azioni oggetto di intervento ed esposti in sede di predisposizione dei programmi;
- b) spese organizzative del servizio pari al 15% dei costi di cui alla lettera a).

4. Le spese organizzative riconosciute per l'assistenza tecnica si riferiscono ai costi comuni della Federazione provinciale allevatori, non ripartiti per centri di costo, ad esclusione degli oneri per: imposte sul reddito, ammortamenti relative a quote di beni finanziati con contributi pubblici, accantonamenti, condoni e ravvedimenti, beneficienze e liberalità, minusvalenze, spese di rappresentanza ed eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse.

A.7. Graduazione delle agevolazioni

1. L'entità del contributo provinciale per l'attività tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione è pari al 70% della spesa ammessa.

A.8. Modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. La Provincia approva il programma biennale e determina la spesa ammessa a contribuzione per ciascun anno del biennio e provvede alla concessione dei contributi nei limiti delle risorse previste sul bilancio provinciale.

2. Le somme verranno erogate:

- il 50% entro il 15 febbraio di ogni anno per le somme previste in ciascun anno del programma biennale;
- un ulteriore 30% all'inizio del secondo semestre, dietro apposita richiesta della Federazione provinciale allevatori;
- il rimanente 20% verrà liquidato alla rendicontazione delle attività svolte presentata dalla Federazione provinciale allevatori.

3. Qualora, in seguito alla verifica della documentazione presentata in sede di rendiconto, risultasse che le somme erogate sono superiori a quelle dovute, tali maggiori somme saranno portate in deduzione all'assegnazione spettante a qualsiasi titolo alla Federazione provinciale allevatori.

A.9. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. L'attività, oggetto del contributo, è realizzata dalla Federazione provinciale allevatori ogni anno pertanto sono fissati i seguenti termini:

- avvio dell'attività: 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- completamento dell'attività: 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- rendicontazione dell'attività: 6 mesi dal completamento dell'attività.

2. I termini potranno essere prorogati una sola volta per fatti non imputabili alla Federazione provinciale allevatori.

Lettera b) spese per l'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali in applicazione al regolamento (CE) n. 1760/2000

B.1. Descrizione dell'attività

1. Trattasi di attuazione delle attività connesse alla normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali in applicazione al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Secondo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 43 della legge provinciale n. 4/2003 la Provincia intende affidare alla Federazione provinciale allevatori tale attività mediante apposita convenzione nella quale saranno regolati i rapporti, anche patrimoniali, tra le parti.

In attuazione del Reg. CEE n. 1760/2000, che abroga le precedenti normative comunitarie in materia d'identificazione e registrazione degli animali e che definisce in maniera puntuale le norme relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e funzionali all'obbligo di rintracciabilità delle carni bovine, al fine di prevenire la possibilità di diffusione di malattie trasmissibili all'uomo, in particolare la BSE, alla Federazione provinciale allevatori è affidato l'incarico di organizzare e svolgere un servizio di supporto agli obblighi in carico agli allevatori, che garantisca la regolare apposizione delle marche auricolari sugli animali, la compilazione del registro d'azienda e delle cedole e la consegna di quanto richiesto ai servizi veterinari interessati, nonché di attivare un servizio rivolto a garantire la rintracciabilità delle carni bovine prodotte da animali allevati in Provincia.

Lettera d) assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame

C.1. Beneficiari e modalità

1. La Federazione provinciale allevatori è l'unica associazione di allevatori organizzata organicamente a livello provinciale e rappresentante l'intero patrimonio zootecnico della provincia e a tutt'oggi raggruppa in sé quasi 1800 allevatori, la quasi totalità di coloro che operano in zootecnia in Trentino, ed ogni allevatore può aderirvi liberamente. La Federazione prevede, quali compiti istituzionali puntualmente contemplati dal proprio statuto, l'impianto e la tenuta dei libri genealogici, l'espletamento dei controlli morfo-funzionali, l'assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione, compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche. I suoi servizi sono accessibili a tutti gli allevatori della provincia.

La Provincia, in applicazione del comma 2 dell'art. 43 della LP 4/2003, ne assicura il sostegno concedendo contributi alla Federazione provinciale allevatori per le attività di cui al comma 1 lettera d) del medesimo articolo.

2. Le attività di cui al precedente punto 1. svolte dalla Federazione provinciale allevatori devono essere attuate con continuità e a tal fine risulta necessaria una programmazione pluriennale.

3. Si ritiene pertanto necessario che tali attività siano ricomprese e realizzate nell'ambito di un programma di attività biennale, rivedibile annualmente, sulla base delle esigenze da determinarsi.

C.2 Descrizione dell'attività

1. Trattasi di assistenza tecnica volta al miglioramento della fertilità delle bovine con intervento nei confronti di aziende che presentano problematiche particolarmente gravose con il coinvolgimento di veterinari e tecnici alimentaristi.

C.3. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte della Federazione provinciale allevatori è fissato al 31 dicembre di ogni anno, limitatamente all'anno 2008 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

C.4. Documentazione da presentare

1. Le domande dovranno essere corredate da un programma biennale di tipo scorrevole, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il programma dovrà essere articolato in una relazione descrittiva delle attività che la Federazione provinciale allevatori intende svolgere nel corso del biennio e nelle relative proiezioni economico-finanziarie, nonché corredato dalla documentazione prevista ai punti successivi della presente deliberazione.

C.5 Documentazione da presentare

C.5.1 Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

- relazione descrittiva delle iniziative che la Federazione provinciale allevatori andrà a svolgere circa l'assistenza tecnica rivolta al miglioramento della fertilità degli animali delle specie bovina, equina ed ovi-caprina completa di preventivo di spesa;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione dell'organo competente che approva le iniziative ed i relativi preventivi di spesa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il legale rappresentante dichiara che i servizi forniti saranno accessibili a tutti gli allevatori che lo richiederanno e non solo dai soci.

C.5.2 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

- relazione tecnico-finanziaria annuale attestante l'avvenuta realizzazione del programma di assistenza tecnica rivolta al miglioramento della fertilità degli animali delle specie bovina, equina ed ovi-caprina, approvata dal CdA della Federazione provinciale allevatori;
- prospetto di rendiconto dell'attività approvato dal CdA della Federazione provinciale allevatori e verificato dal Collegio sindacale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'elenco delle aziende e del numero dei capi che hanno beneficiato dell'assistenza tecnica.

C.6 Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. All'interno dei programmi di miglioramento genetico delle razze assume sempre più importanza la necessità di migliorare i parametri di longevità degli animali ed in tali azioni sono ricomprese le attività relative al miglioramento della fertilità del bestiame e alla lotta contro la mortalità neonatale. Le attività di selezione risulterebbero meno incisive se non fossero accompagnate da un continuo monitoraggio sullo stato della fertilità del bestiame.

In particolare la predisposizione di un piano di lotta all'ipofertilità bovina ha come scopo quello di mettere a disposizione degli allevatori un servizio di assistenza ginecologica e gestionale in grado di migliorare gli standards di fertilità.

2. La spesa massima ammissibile per l'organizzazione dei servizi di assistenza tecnica rivolta al miglioramento dei parametri di fertilità è determinata sulla base dei costi del personale, delle collaborazioni esterne, delle spese di attivazione delle azioni oggetto di intervento ed esposti in sede di predisposizione dei programmi.

3. A consuntivo sono ammissibili le seguenti spese:

- a) i costi sostenuti per il personale, per le collaborazioni esterne e per l'attivazione delle azioni oggetto di intervento;
- b) spese organizzative del servizio pari al 15% dei costi di cui alla lettera a).

4. Le spese organizzative riconosciute per l'assistenza tecnica si riferiscono ai costi comuni della Federazione provinciale allevatori, non ripartiti per centri di costo, ad esclusione degli oneri per: imposte sul reddito, ammortamenti relative a quote di beni finanziati con contributi pubblici, accantonamenti, condoni e ravvedimenti, beneficienze e liberalità, minusvalenze, spese di rappresentanza ed eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse.

C.7. Graduazione delle agevolazioni

1. L'entità del contributo provinciale per l'attività tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame è pari al 100% della spesa ammessa.

C.8. Modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. La Provincia approva il programma biennale e determina la spesa ammessa a contribuzione per ciascun anno del biennio e provvede alla concessione dei contributi nei limiti delle risorse previste sul bilancio provinciale.

2. Le somme verranno erogate:

- il 50% entro il 15 febbraio di ogni anno per le somme previste in ciascun anno del programma biennale;
- un ulteriore 30% all'inizio del secondo semestre, dietro apposita richiesta della Federazione provinciale allevatori;
- il rimanente 20% verrà liquidato alla rendicontazione delle attività svolte presentata dalla Federazione provinciale allevatori.

3. Qualora, in seguito alla verifica della documentazione presentata in sede di rendiconto, risultasse che le somme erogate sono superiori a quelle dovute, tali maggiori somme saranno portate in deduzione all'assegnazione spettante a qualsiasi titolo alla Federazione provinciale allevatori.

C.9. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. L'attività, oggetto del contributo, è realizzata dalla Federazione provinciale allevatori ogni anno pertanto sono fissati i seguenti termini:

- avvio dell'attività: 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- completamento dell'attività: 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- rendicontazione dell'attività: 6 mesi dal completamento dell'attività.

2. I termini potranno essere prorogati una sola volta per fatti non imputabili alla Federazione provinciale allevatori.

D. Disposizioni generali

1. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2. L'appartenenza del singolo produttore alla Federazione non deve costituire condizione per accedere ai servizi forniti dalla stessa. La contribuzione dei produttori non associati rispetto ai costi amministrativi e tecnici sostenuti dalla Federazione devono essere proporzionati al servizio prestato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24 aprile 2008, n. 1059

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - rinotifica art. 47 «Agevolazioni per l'agricoltura biologica» e dell'art. 48 «Agevolazioni per la qualità dei prodotti» - modifica della deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare i criteri attuativi per il periodo 2008-2013 degli artt. 47 “Agevolazioni per l’agricoltura biologica” e 48 “Agevolazioni per la qualità dei prodotti” della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di stabilire che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) sostituiscono i criteri attuativi concernenti i medesimi articoli approvati con deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007.
3. di dare atto che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) potranno essere applicati a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
4. di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
M. COGO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Allegato

CRITERI

Contesto normativo

- *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) punto IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e punto IV.H. Aiuti a favore delle organizzazioni dei produttori.*
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 358 del 16 dicembre 2006, articoli 9 e 14.
- Legge provinciale 4/2003 art. 47, comma 3 e comma 4 e art. 48 comma 1, lett. a) e lett. b).
- *Durata dell’aiuto*
2008-2013

Art. 47

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

*comma 3 - contributo sui costi di avviamento alle associazioni produttori riconosciute
che operano nel settore biologico*

A. Beneficiari

Gli interventi di cui al comma 3 sono concedibili alle associazioni produttori agricoli, che operano nel settore delle produzioni biologiche, riconosciute ai sensi della normativa vigente. Potranno beneficiare degli aiuti le associazioni per le quali i soci, per obbligo statutario, siano tenuti alla commercializzazione della produzione secondo norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall’associazione stessa.

L’associazione dovrà inoltre dotarsi di norme comuni di produzione e di norme per l’immissione sul mercato dei prodotti. I soci, che ne aderiscono, avranno l’obbligo di rimanervi membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

Gli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori o loro associazioni comunque beneficiarie degli aiuti devono rispettare tutte le regole concernenti la concorrenza, ed in particolare gli artt. 81 e 82 del Trattato.

B. Termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato entro 60 giorni dalla data del riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

C. Documentazione da presentare

A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio preventivo, con allegato il documento contabile o del programma di attività per l'esercizio di riferimento, con elencazione analitica delle spese;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non siano già agli atti del Servizio.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'associazione di precisazione delle spese preventive, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

2. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;
- bilancio dell'esercizio di riferimento;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. La spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione dei costi di avviamento per l'esercizio di riferimento indicati nella documentazione di base. Sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

2. Non possono in ogni caso essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'Organizzazione dei produttori.

3. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventive e non potrà essere inferiore a Euro 6.000,00.

4. Il Dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo, nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

5. Sono ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni di affitto ai prezzi di mercato.

Dal calcolo della spesa ammissibile verranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse..

6. Qualora in sede di liquidazione del saldo delle agevolazioni si riscontrino spese inferiori, o spese sostenute in difformità a quanto ammesso in sede preventiva, si procederà alla riduzione della spesa ammessa e del relativo contributo concesso. La spesa minima ammissibile non potrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato di Euro 6.000,00.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. L'intervento è pari: al 100% il primo anno di avviamento; all'80% il secondo anno; al 60% il terzo anno; al 40% il quarto anno e al 20% il quinto anno.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Riconsiderazione delle domande

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione dell'attività è entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

2. È prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

I. Importo totale dell'aiuto

1. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati ad un'associazione di produttori non può superare i 400.000,00 Euro nell'arco del quinquennio.

Art. 47**Agevolazioni per la qualità dei prodotti
comma 4 - contributi sulle spese per il controllo e la certificazione
del processo produttivo del metodo di produzione biologico****A. Beneficiari**

1. Gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione del servizio a beneficio degli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici nelle sezioni dei produttori e dei preparatori, nel seguente modo:

- Per gli operatori iscritti nella sezione dei produttori l'aiuto viene corrisposto conformemente a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1857/2006 secondo i presenti seguenti;
- Per gli operatori classificati come preparatori, qualora ne abbiano i requisiti, l'aiuto viene corrisposto a titolo di "de minimis" conformemente al Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 secondo i presenti criteri;
- Per gli operatori classificati come preparatori che non abbiano i requisiti per l'applicazione del "de minimis", l'aiuto viene corrisposto ai sensi dell'articolo 13 della LP 12 luglio 1993, n. 17 "Servizi alle imprese", dalle strutture competenti previa modifica dei criteri attuativi.

2. Qualora nel corso dell'anno di riferimento, a partire dal primo gennaio di ogni anno, il soggetto destinatario del contributo receda dal sistema di controllo si applicano i seguenti criteri:

- se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è maggiore o uguale a 270 giorni il contributo spettante viene liquidato per intero;
- se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è inferiore o uguale a 180 giorni il contributo spettante viene interamente revocato;
- se il recesso dal sistema avviene dopo 180 gg e prima di 270 gg il contributo annuo viene rideterminato e rapportato in base al tempo di permanenza nel sistema.

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008 la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Le domande presentate prima dell'approvazione del presente provvedimento, e non ancora istruite, verranno d'ufficio riconsiderate unitamente alle nuove domande.

C. Documentazione da presentare**A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda**

1. Documentazione da presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- preventivo dei costi di controllo che l'azienda o la società andrà a sostenere nell'anno di riferimento;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a sostenere le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta di essere autorizzato da statuto a sostenere le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda;
- delega all'incasso, da redigere con firma autenticata, dell'aiuto da parte dell'azienda interessata all'organismo di controllo prescelto.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

4. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

B. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni**1. Documentazione da presentare:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente indicante il numero dei controlli effettuati e il relativo periodo di esecuzione;
- fatture rilasciate dall'Organismo di controllo per i sopraccitati controlli debitamente quietanzate per la parte di competenza dell'operatore.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Sono ammesse le spese sostenute per il processo di certificazione fino ad un massimo di 2.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione dei produttori e fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione preparatori.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso dagli iscritti alla sezione dei produttori;
- domande presentate nell'esercizio in corso dagli iscritti alla sezione dei preparatori.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. L'intervento agevolato è pari al 90% delle spese ritenute ammissibili per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico relativamente ai produttori ed ai preparatori in possesso dei requisiti per l'applicazione del "de minimis".

2. L'agevolazione del servizio avviene mediante corresponsione diretta all'organismo di controllo prescelto dell'importo concesso. L'operatore dovrà aver corrisposto la quota a suo carico oltre all'IVA dovuta sull'intero costo del servizio.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione**1. Sono fissati i seguenti termini:**

- il termine per l'avvio e il completamento coincidono con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione è fissato in sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. È prevista la possibilità di prorogare tali termini per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

Art. 48**Agevolazioni per la qualità dei prodotti**

comma 1, lettera a) spese per i programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità

A. Beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia ed i consorzi di tutela.

2. L'appartenenza del singolo produttore all'associazione o al consorzio non deve costituire condizione per accedere ai servizi forniti dalle stesse. La contribuzione dei produttori non associati rispetto ai costi amministrativi e tecnici sostenuti dall'associazione devono essere proporzionati al servizio prestato.

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008 la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

C. Documentazione da presentare**A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda**

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del programma di attività di controllo che sarà effettuata dall'Organismo di certificazione all'uopo autorizzato dal MIPAF, con elencazione analitica delle spese che saranno sostenute per la certificazione del prodotto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

3. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- relazione dettagliata dell'attività di controllo svolta, resa dal legale rappresentante, con elencazione analitica dei costi sostenuti, controfirmata dall'Organismo di certificazione incaricato;
- fatture quietanzate emesse dall'Organismo di controllo;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato;
- rendiconto dei controlli effettuati.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Le misure di aiuto volte ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti accrescono il valore della produzione agricola ed agevolano l'adattamento del settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre la qualità.

2. Per i controlli effettuati a garanzia del rispetto dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette o delle attestazioni di specificità nel quadro dei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, la spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione dei costi dei controlli, ivi comprese le analisi sui campioni prelevati, che saranno effettuati dall'organismo di certificazione incaricato, è ammissibile anche l'importo relativo all'IVA qualora risulti essere un costo per il soggetto beneficiario. Sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

3. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate e non potrà essere inferiore a Euro 3.000,00.

4. Il Dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

5. In nessun caso i singoli produttori possono ricevere dall'associazione o dal consorzio di tutela agevolazioni sotto forma di pagamento diretto.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. Gli aiuti relativi ai costi dei controlli saranno pari al 100% del costo effettivo dei controlli stessi il primo anno ridotti all'85% il secondo anno, al 70% al terzo anno, al 55% al quarto anno, al 40% al quinto anno e al 25% al sesto anno. Per gli anni successivi non potranno essere concessi aiuti.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione dell'attività è entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

2. È prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

Art. 48
Agevolazioni per la qualità dei prodotti
comma 1, lettera b), spese per la preparazione delle domande di riconoscimento
delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità

A. Beneficiari e modalità

1. I beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 509/06 e al regolamento (CEE) n. 510/06.

2. L'appartenenza del singolo produttore all'associazione o al consorzio non deve costituire condizione per accedere ai servizi forniti dalle stesse. La contribuzione dei produttori non associati rispetto ai costi amministrativi e tecnici sostenuti dall'associazione devono essere proporzionati al servizio prestato.

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008, la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

C. Documentazione da presentare

A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del programma di attività, con elencazione analitica delle spese preventivate corredata del preventivo dei costi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

2. È fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, con allegato il documento contabile;
- fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute;
- copia della domanda di riconoscimento presentata al Ministero;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Le misure di aiuto sono volte a sostenere studi e ricerche al fine della preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette o delle attestazioni di specificità nel quadro dei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, la spesa è determinata sulla scorta

dell'esposizione analitica dei costi sostenuti per la preparazione di dette domande è ammissibile anche l'importo relativo all'IVA qualora risulti essere un costo per il soggetto beneficiario.

La spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione analitica dei costi preventivati; sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

2. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate. Per le associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92, in riferimento all'anno 2005, la documentazione relativa ai costi sostenuti per l'attività di controllo potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Il Dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

4. Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'intervento il richiedente deve presentare domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità al Ministero. Su richiesta tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.

5. In nessun caso i singoli produttori possono ricevere dall'associazione o dal consorzio di tutela agevolazioni sotto forma di pagamento diretto.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. Gli aiuti relativi saranno pari al 100% del costo effettivamente sostenuto con un intervento massimo di Euro 100.000,00 per beneficiario nel corso del triennio di riferimento.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- termine per l'avvio: il giorno successivo alla presentazione della domanda;
- termine per il completamento dell'intervento: un anno dalla data del provvedimento di concessione;
- termine per la rendicontazione dell'attività: sei mesi dal termine del completamento.

2. È prevista la possibilità di prorogare tali termini per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
29 aprile 2008, n. 1088

Approvazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni relative alla medicina trasfusionale

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni che prevede all'art. 8 bis e 8 ter l'introduzione dell'istituto dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie volto a verificare e certificare il possesso di predeterminati requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici cui è subordinata l'apertura delle strutture in parola, sia pubbliche che private, e l'esercizio in esse di attività sanitarie e/o socio-sanitarie;
- la legge provinciale n. 3 di data 23 febbraio 1998 come modificata dalla legge provinciale n. 13 di data 22 dicembre 2004 che, all'art. 43, detta disposizioni in materia di requisiti minimi e di accreditamento delle strutture sanitarie ed in particolare al comma 3 che dispone che i requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private siano stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg. con il quale sono disciplinate le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie e sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi necessari per l'autorizzazione.

Dato atto che:

- con delibera n. 957 di data 19 maggio 2006 sono stati approvati i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;
- ai sensi del DPGP 27 novembre 2000 la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, generali e specifici, è condotta mediante l'applicazione di criteri di verifica, la cui elaborazione è predisposta dalla commissione tecnica provinciale per l'accreditamento istituita dallo stesso regolamento;
- accertato che la Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento ha provveduto a elaborare la proposta di criteri di verifica sotto forma di "liste di controllo" correlate a ciascuno dei requisiti stabiliti dalla sopra citata deliberazione.

Ritenuto:

- di fare propria la proposta dei criteri di verifica sotto forma di "liste di controllo" avanzata dalla commissione tecnica provinciale per l'accreditamento e di provvedere alla loro approvazione, dando atto che a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol, decorrerà il periodo di 180 giorni entro cui i titolari o legali rappresentanti delle strutture che erogano attività di medicina trasfusionale dovranno presentare ai Comuni o alla Provincia domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

Visto il decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Visti:

- l'art. 43 della legge provinciale n. 3 di data 23 febbraio 1998 e s. m. e int.;
- il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg. e s. m. e int.;
- la deliberazione n. 957 di data 19 maggio 2006.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio di attività di medicina trasfusionale di cui all'allegato A) al presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento comprensivo dell'allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Parte quinta - Lista di controllo n. 1

Criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi per le attività di medicina trasfusionale approvati con delibera GP n. 957 dd. 19 maggio 2006

REQUISITI GENERALI

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI

Nota bene: Per quanto applicabile, la struttura che eroga prestazioni di **medicina trasfusionale** deve essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi generali indicati nella lista di controllo n. 1.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI

Nota bene: Per quanto applicabile, la struttura che eroga prestazioni di **medicina trasfusionale** deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione delle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti indicati nella lista di controllo n. 2.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI

Nota bene: La struttura che eroga prestazioni di **medicina trasfusionale**, oltre a quanto espressamente previsto nella presente lista, deve essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici indicati nelle:

- lista di controllo n. 3.1 - Assistenza specialistica ambulatoriale;
- lista di controllo n. 3.2 - Servizi di medicina di laboratorio (per l'attività riconducibile all'attività analitica);
- lista di controllo n. 4.8 - Day Hospital.

I requisiti possono essere assolti anche in comune con altre attività.

REQUISITI SPECIFICI

<p>1.0. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:</p>	<p>I Servizi di medicina trasfusionale debbono garantire le seguenti funzioni sulla base degli obiettivi della programmazione nazionale e provinciale:</p> <p>a) <i>attività di produzione:</i> sono volte a garantire la costante disponibilità di sangue, emocomponenti e emoderivati. Esse comprendono la selezione e i controlli periodici del donatore, la raccolta, la lavorazione e validazione degli emocomponenti, la conservazione ed il trasporto, la produzione di plasma da destinare alla lavorazione degli emoderivati. I livelli di tale attività e dell'organizzazione che ne consegue debbono essere definiti, in base alla programmazione provinciale, in forma dipartimentale;</p> <p>b) <i>attività di servizio:</i> esse comprendono l'assegnazione del sangue e la distribuzione del sangue e derivati, l'urgenza e l'emergenza, la medicina trasfusionale e ulteriori competenze nel campo della diagnosi e della cura assegnate dalla programmazione della Provincia e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'organizzazione di tali attività è direttamente correlata alla complessità della rete ospedaliera del territorio.</p>
---	---

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
1.0. -1	<p>Esiste la documentazione (*), formalizzata e aggiornata, che esplicita l'organizzazione interna della struttura che eroga prestazioni di medicina trasfusionale - relativamente all'attività di produzione e all'attività di servizio - con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - organizzazione del servizio; - descrizione quali-quantitativa dell'attività svolta. <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p>	SI	NO

<p>1.0. -2 REQUISITO DA SODDISFARE:</p>	<p>Ai fini di rispondere all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione del sistema trasfusionale, l'organizzazione dipartimentale (così come definito dal decreto ministeriale del 1° marzo 2000 e dal piano provinciale sangue approvato con deliberazione n. 607/2005) della rete trasfusionale deve svolgere attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla pianificazione provinciale; - garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore; - omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative; - concentrazione delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni; - diffusione uniforme in tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio; - diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione provinciale e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; - razionalizzazione nell'impiego delle risorse; - attività di formazione del personale e di ricerca e sviluppo.
--	---

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
Esiste la documentazione formalizzata e aggiornata con la quale l'organizzazione assicura:			
1.0. -2-a	il coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla pianificazione provinciale	SI	NO
1.0. -2-b	la garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore	SI	NO
1.0. -2-c	l'omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative	SI	NO
1.0. -2-d	la concentrazione delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni	SI	NO
1.0. -2-e	la diffusione uniforme in tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio	SI	NO
1.0. -2-f	la diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione provinciale e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari	SI	NO
1.0. -2-g	la razionalizzazione nell'impiego delle risorse	SI	NO
1.0. -2-h	l'attività di formazione del personale e di ricerca e sviluppo.	SI	NO

1.1. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

<p>1.1. -1 REQUISITO DA SODDISFARE:</p>	<p>Tutte le strutture che svolgono attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale, ivi comprese le unità di raccolta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi in quanto applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - requisiti minimi generali - strutturali, tecnologici e organizzativi - prescritti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui ai punti 1 e 2 della parte prima dell'allegato al regolamento approvato con DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.; - requisiti minimi, strutturali tecnologici e organizzativi specifici, previsti per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al punto 3.1 dell'allegato al regolamento;
--	--

- requisiti minimi, strutturali tecnologici e organizzativi specifici previsti per i servizi di medicina di laboratorio, di cui al punto 3.2 dell'allegato al regolamento (per la parte dell'attività delle strutture che è riconducibile all'attività analitica);
- requisiti minimi specifici previsti per il day-hospital, di cui al punto 4.8 dell'allegato al regolamento.

Criteria per la verifica del possesso del requisito

		Situazione attuale	
		SI	NO
1.1. -1-a	La struttura è in possesso dei requisiti minimi generali organizzativi di cui alla lista di controllo n. 1 (Requisiti organizzativi);	SI	NO
1.1. -1-b	La struttura è in possesso dei requisiti minimi generali strutturali tecnologici di cui alla lista di controllo n. 2 (Requisiti strutturali e tecnologici);	SI	NO
1.1. -1-c	La struttura è in possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla lista di controllo n. 3.1 (Assistenza specialistica ambulatoriale);	SI	NO
1.1. -1-d	Per la parte di attività riconducibile all'attività analitica, la struttura è in possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla lista di controllo n. 3.2 (Servizi medicina di laboratorio);	SI	NO
1.1. -1-e	La struttura è in possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla lista di controllo n. 4.8 (Day Hospital).	SI	NO

La Direzione aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno della dotazione tecnologica in rapporto alla tipologia e ai volumi delle attività programmate.

Sono di seguito elencate le aree funzionali per le quali si deve definire il fabbisogno:

Area accettazione e prelievi donatori di sangue.

Definizione di presidi ed attrezzature idonei all'esecuzione di prelievi (di sangue intero e/o di aferesi, a seconda della tipologia di produzione programmata per la struttura).

**1.1. - 2
REQUISITO**

DA SODDISFARE:

Area preparazione emocomponenti, con definizione delle attrezzature idonee alla produzione ed alla conservazione degli emocomponenti.

Area di laboratorio per la qualificazione biologica delle unità trasfusionali, con definizione della dotazione di attrezzature idonee alle indagini diagnostiche eritrocitarie.

Area di conservazione, assegnazione e distribuzione, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee per la tipizzazione di pazienti e l'assegnazione delle unità compatibili.

Area delle prestazioni di diagnosi e cura, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee all'esecuzione delle attività di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, con complessità crescenti in relazione alle richieste derivanti dalla pianificazione provinciale e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Criteria per la verifica del possesso del requisito

		Situazione attuale	
		SI	NO
Esiste ed è formalizzato un documento da parte della Direzione aziendale che - su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale ed in base alla tipologia e ai volumi delle attività programmate - definisce il fabbisogno della dotazione tecnologica per le seguenti aree funzionali.			
1.1. -2-a	<i>Area Accettazione e prelievi donatori di sangue.</i>	SI	NO
1.1. -2-b	<i>Area preparazione emocomponenti</i>	SI	NO
1.1. -2-c	<i>Area di laboratorio per la qualificazione biologica delle unità trasfusionali</i>	SI	NO
1.1. -2-d	<i>Area di conservazione, assegnazione e distribuzione</i>	SI	NO
1.1. -2-e	<i>Area delle prestazioni di diagnosi e cura</i>	SI	NO

1.1. - 3 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>Per ogni area così identificata devono essere disponibili e visibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inventario di tutte le attrezzature presenti e funzionanti, secondo l'esempio di cui all'allegata tabella allegata alla deliberazione della GP n. 957/2006; - documentazione che tutte le attrezzature sono a norma di legge; - sistema di stabilizzazione sulle linee di alimentazione delle aree; - sistemi di controllo della temperatura ambientale (con particolare riguardo ai sistemi di registrazione e di allarmi remoti per tutte le attrezzature destinate alla conservazione del sangue e dei suoi componenti, in conformità alla legislazione vigente); - documentazione relativa alle procedure e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione, con precisa individuazione dei responsabili.
--	---

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
Per le aree funzionali specificate al punto 1.1.2 è disponibile:			
1.1. -3-a	l'inventario di tutte le attrezzature presenti e funzionanti secondo l'esempio di cui alla tabella A allegata alla deliberazione della GP n. 957/2006;	SI	NO
1.1. -3-b	la documentazione che tutte le attrezzature sono a norma di legge	SI	NO
1.1. -3-c	la documentazione relativa al sistema di stabilizzazione dei parametri elettrici delle linee di alimentazione delle aree	SI	NO
1.1. -3-d	i sistemi di controllo della temperatura ambientale (con particolare riguardo ai sistemi di registrazione e di allarmi remoti per tutte le attrezzature destinate alla conservazione del sangue e dei suoi componenti, in conformità alla legislazione vigente)	SI	NO
1.1. -3-e	la documentazione relativa alle procedure e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione, con precisa individuazione dei responsabili.	SI	NO

1.1. - 4 REQUISITO DA SODDISFARE:	Devono esistere procedure per la verifica della persistenza della validità e della sufficienza delle dotazioni tecnologiche.
--	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
Esistono e vengono applicate procedure formalizzate per la verifica della persistenza:			
1.1. -4-a	della validità delle dotazioni tecnologiche in relazione alla adeguatezza delle stesse;	SI	NO
1.1. -4-b	della sufficienza delle dotazioni tecnologiche in relazione ai fabbisogni.	SI	NO

1.2. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

1.2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.2.1. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>La Direzione aziendale provvederà a formulare documenti che descrivono obiettivi ed attività delle strutture trasfusionali, in conseguenza della duplice attività espletata dal Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale, come definite al punto 1.0.-1.</p> <p>Deve essere presente un documento che, in funzione del livello su cui è collocata la struttura trasfusionale nell'ambito dipartimentale, espliciti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi offerti dalla struttura stessa; - i servizi forniti dalla struttura appoggiandosi ad altre strutture (trasfusionali o non).
--	--

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
		SI	NO
1.2.1. - 1-a	Esiste la documentazione formalizzata con la quale la Direzione aziendale definisce obiettivi ed attività di produzione e di servizio delle strutture trasfusionali.	SI	NO
In tale documentazione sono esplicitati - in funzione del livello cui è collocata la struttura trasfusionale nell'ambito dipartimentale -:			
1.2.1. - 1-b	i servizi offerti dalla struttura stessa	SI	NO
1.2.1. - 1-c	i servizi forniti dalla struttura appoggiandosi ad altre strutture (trasfusionali o non).	SI	NO

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa, il responsabile della struttura trasfusionale predispone procedure scritte per definire le attività di seguito elencate, individuando anche i relativi responsabili:	
<i>Attività di produzione:</i>	
1.2.1. - 2	- modalità per la selezione, l'accettazione, i controlli periodici dei donatori e l'attività di raccolta;
REQUISITO	- programmazione ed attuazione della raccolta del sangue ed aferesi produttiva;
DA SODDISFARE:	- modalità della produzione degli emocomponenti;
	- modalità della qualificazione biologica e della validazione degli emocomponenti;
	- modalità per la conservazione e il trasporto degli emocomponenti;
	- modalità per assicurare la tracciabilità di ogni operazione relativa alla produzione delle unità trasfusionali.

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
		SI	NO
Esistono e vengono applicate procedure scritte - predisposte dal Responsabile della struttura trasfusionale - che definiscano le modalità di attuazione e i relativi responsabili per <i>l'attività di produzione</i> . In particolare:			
1.2.1. - 2-a	criteri e modalità per la selezione, l'accettazione, i controlli periodici dei donatori e l'attività di raccolta	SI	NO
1.2.1. - 2-b	programmazione ed attuazione della raccolta del sangue ed aferesi produttiva	SI	NO
1.2.1. - 2-c	criteri e modalità della produzione degli emocomponenti	SI	NO
1.2.1. - 2-d	criteri e modalità della qualificazione biologica e della validazione degli emocomponenti	SI	NO
1.2.1. - 2-e	criteri e modalità per la conservazione e il trasporto degli emocomponenti;	SI	NO
1.2.1. - 2-f	criteri e modalità per assicurare la tracciabilità di ogni operazione relativa alla produzione delle unità trasfusionali.	SI	NO

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa, il responsabile della struttura trasfusionale predispone procedure scritte per definire le attività di seguito elencate, individuando anche i relativi responsabili:	
<i>Attività di servizio:</i>	
1.2.1. - 3	- l'assegnazione del sangue e dei suoi componenti;
REQUISITO	- la definizione delle situazioni di urgenza/emergenza e modalità con cui si garantisce la risposta a tali situazioni;
DA SODDISFARE:	- la definizione della consulenza trasfusionale e modalità con cui si assicura tale attività;
	- l'applicazione delle procedure di trasfusione autologa, con individuazione delle modalità di effettuazione;
	- l'applicazione delle procedure di aferesi terapeutica, con individuazione delle modalità di effettuazione;
	- la definizione dei test di diagnostica immunoematologica;
	- le procedure per assicurare la tracciabilità del percorso di ogni unità di sangue o di emocomponenti, mediante un sistema di identificazione, dal donatore al ricevente e viceversa;

- le modalità di notifica alla Provincia di ogni incidente grave connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue e di emocomponenti, nonché di qualunque reazione indesiderata grave da trasfusione che possa avere attinenza con la qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti, o con errore umano;
- la procedura per ritirare dalla distribuzione il sangue e gli emocomponenti associati alla notifica.

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione
attuale

Esistono e vengono applicate procedure scritte che definiscano le modalità di attuazione ed i relativi responsabili per l'attività di servizio. In particolare:

1.2.1. - 3-a	criteri per l'assegnazione del sangue e dei suoi componenti;	SI	NO
1.2.1. - 3-b	definizione delle situazioni di urgenza/emergenza e modalità con cui si garantisce la risposta a tali situazioni	SI	NO
1.2.1. - 3-c	definizione della consulenza trasfusionale e modalità con cui si assicura tale attività	SI	NO
1.2.1. - 3-d	criteri per l'applicazione delle procedure di trasfusione autologa, con individuazione delle modalità di effettuazione	SI	NO
1.2.1. - 3-e	criteri per l'applicazione delle procedure di aferesi terapeutica, con individuazione delle modalità di effettuazione;	SI	NO
1.2.1. - 3-f	definizione dei test di diagnostica immunoematologica;	SI	NO
1.2.1. - 3-g	procedure per assicurare la tracciabilità del percorso di ogni unità di sangue o di emocomponenti, mediante un sistema di identificazione, dal donatore al ricevente e viceversa	SI	NO
1.2.1. - 3-h	modalità di notifica alla Provincia di ogni incidente grave connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue e di emocomponenti, nonché di qualunque reazione indesiderata grave da trasfusione che possa avere attinenza con la qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti, o con errore umano;	SI	NO
1.2.1. - 3-i	procedura per ritirare dalla distribuzione il sangue e gli emocomponenti associati alla notifica	SI	NO
1.2.1. - 3-l	in relazione alla attività di cura esistono protocolli di gestione dei pazienti per le principali patologie trattate.	SI	NO

Rapporti esterni:

1.2.1. - 4 Modalità operative di collaborazione con:

REQUISITO

DA SODDISFARE:

- Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue;
- altre Aziende Sanitarie per lo scambio di sangue ed emocomponenti;
- industria convenzionata per il frazionamento.

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione
attuale

Esistono e vengono applicate procedure scritte che definiscano le modalità di attuazione e i relativi responsabili per i Rapporti esterni.

In particolare sono definite le modalità operative e di collaborazione con:

1.2.1. - 4-a	Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue;	SI	NO
1.2.1. - 4-b	altre Aziende Sanitarie per lo scambio di sangue ed emocomponenti;	SI	NO
1.2.1. - 4-c	industria convenzionata per il frazionamento.	SI	NO

1.2.1. - 5 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p><i>Distribuzione dei farmaci emoderivati:</i></p> <p>Il responsabile del Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale, predisporre, in collaborazione con il Servizio farmaceutico aziendale, un piano di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci emoderivati prodotti nell'ambito della convenzione per la produzione degli emoderivati a partire dal plasma raccolto dalle strutture trasfusionali provinciali.</p>
--	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
1.2.1. - 5	Esiste e viene applicato un piano di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci emoderivati prodotti nell'ambito della convenzione per la produzione degli emoderivati a partire dal plasma raccolto dalle strutture trasfusionali provinciali	SI	NO

1.2.1. - 6 REQUISITO DA SODDISFARE:	È predisposto un documento con periodicità semestrale e annuale per la verifica dell'andamento delle attività.
--	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
Esiste la documentazione formalizzata relativa all'andamento semestrale e consuntivo annuale delle attività di:			
1.2.1. - 6-a	Produzione	SI	NO
1.2.1. - 6-b	Servizio	SI	NO
1.2.1. - 6-c	Rapporti esterni	SI	NO
1.2.1. - 6-d	Distribuzione dei farmaci emoderivati.	SI	NO
1.2.1. - 6-e	Tale documentazione è redatta con periodicità semestrale ed a consuntivo annuale.	SI	NO

1.2.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.2.2. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>La Direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione; - per posizione funzionale; - per qualifica; - in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalla normativa.
--	---

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
1.2.2. - 1	<p>Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la Direzione - su proposta del responsabile della struttura trasfusionale - definisce, in modo coerente ed esaustivo con il requisito, il fabbisogno di personale.</p> <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p>	SI	NO

1.2.2. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:	Deve essere predisposta una documentazione che definisce le funzioni, i compiti e le responsabilità di tutte le figure professionali presenti nel servizio,(secondo l'esempio di cui alla tabella B allegata alla deliberazione della GP n. 957/2006).
--	---

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
1.2.2. - 2	Esiste la documentazione formalizzata che definisce - per tutte le figure professionali presenti nel servizio - le funzioni, i compiti e le responsabilità secondo l'esempio di cui alla tabella B) allegata alla deliberazione della GP n. 957/2006.	SI	NO

1.2.2. - 3 REQUISITO DA SODDISFARE:	È individuato un responsabile per ciascuna struttura trasfusionale. Per le unità di raccolta la persona responsabile deve possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia ed esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
--	---

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
1.2.2. - 3-a	Esiste la documentazione formalizzata che individua il responsabile per ciascuna struttura trasfusionale.	SI	NO
Per le unità di raccolta il responsabile è in possesso di:			
1.2.2. - 3-b	diploma di laurea in medicina e chirurgia;	SI	NO
1.2.2. - 3-c	esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.	SI	NO

1.2.2. - 4 REQUISITO DA SODDISFARE:	Ogni struttura trasfusionale deve dotarsi di un organigramma in cui siano definite le singole responsabilità riguardanti tutte le attività del servizio.
--	--

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
1.2.2. - 4	In ogni struttura trasfusionale esiste l'organigramma che definisce le singole responsabilità riguardanti tutte le attività del servizio. (*) (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso del requisito 1.2.2-2	SI	NO

1.2.2. - 5 REQUISITO DA SODDISFARE:	Deve esistere un piano di formazione del personale con indicazione del Responsabile; il personale dovrà essere formato almeno su questi argomenti: attività e processi, sistema di qualità, igiene, sicurezza, sistemi di comunicazione. Tale piano deve includere le modalità per l'inserimento del personale di nuova acquisizione.
--	---

Criteri per la verifica del possesso del requisito		Situazione attuale	
1.2.2. - 5-a	Esiste la documentazione (*) formalizzata che definisce il piano di formazione continua del personale e ne indica il responsabile. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1	SI	NO
La formazione del personale deve riferirsi alle seguenti aree:			
1.2.2. - 5-b	attività e processi	SI	NO
1.2.2. - 5-c	sistema di qualità	SI	NO
1.2.2. - 5-d	Igiene	SI	NO
1.2.2. - 5-e	sicurezza trasfusionale	SI	NO

1.2.2. - 5-f	sistemi di comunicazione (sistema informativo)	SI	NO
1.2.2. - 5-g	Il piano di formazione-aggiornamento (*) del personale include le modalità di inserimento operativo per le diverse figure professionali. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1	SI	NO

1.2.2. - 6 REQUISITO DA SODDISFARE:	Devono essere definite le competenze necessarie delle diverse attività e devono esistere procedure per la verifica della persistenza di tali competenze.
--	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
1.2.2. - 6-a	Esiste la documentazione (*) formalizzata con cui si definiscono le competenze necessarie per le diverse attività. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il requisito 1.2.2-2	SI	NO
1.2.2. - 6-b	Esistono e sono applicate procedure per la verifica della persistenza delle competenze individuali necessarie alle diverse attività.	SI	NO

1.2.3. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

1.2.3. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:	L'implementazione di un sistema di qualità nelle strutture trasfusionali è un presupposto essenziale per minimizzare i rischi della trasfusione e per garantire il beneficio terapeutico ai pazienti che ricevono sangue e/o suoi prodotti. Deve esistere una documentazione opportunamente raccolta e aggiornata periodicamente sulla base delle prescrizioni di legge, a riguardo delle necessità degli utenti e delle attività di valutazione predisposte sia dalla struttura trasfusionale sia dal Comitato per il buon uso del sangue. Tutte le iniziative conseguenti devono essere documentate.
--	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
1.2.3 - 1-a	Esiste e viene applicato un sistema di qualità connesso con l'attività delle strutture trasfusionali.	SI	NO
Esiste la documentazione formalizzata e aggiornata periodicamente - come da prescrizioni di legge - in relazione:			
1.2.3 - 1-b	alle necessità degli utenti;	SI	NO
1.2.3 - 1-c	alle attività di valutazione predisposte sia dalla struttura trasfusionale sia dal "Comitato per buon uso del sangue".	SI	NO
1.2.3 - 1-d	alle eventuali iniziative conseguenti agli esiti della valutazione.	SI	NO

1.2.3. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>Lo scopo di un sistema di qualità connesso con le attività trasfusionali è quello di assicurare una buona ed uniforme sicurezza; la documentazione di cui sopra dovrà pertanto contenere informazioni circa l'adozione, la verifica della persistenza e l'implementazione di standard specifici riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione - Personale - Attrezzature - Qualificazione dei fornitori - Controllo dei processi, ispezione finale e gestione - Gestione della documentazione - Incidenti, errori ed accidenti - Valutazione interna ed esterna - Valutazione dei risultati di salute - Valutazione delle modalità di utilizzo del sangue e dei suoi prodotti - Programmi di miglioramento del processo - Misure generali di sicurezza. <p>(*) La documentazione può coincidere con la documentazione relativa ai requisiti dei precedenti punti</p>
--	---

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione
attuale

Esiste la documentazione del sistema di qualità contenente informazioni circa l'adozione, la verifica della persistenza e la implementazione di standard specifici riguardo a:			
1.2.3 - 2-a	Organizzazione	SI	NO
1.2.3 - 2-b	Personale	SI	NO
1.2.3 - 2-c	Attrezzature	SI	NO
1.2.3 - 2-d	Qualificazione dei fornitori	SI	NO
1.2.3 - 2-e	Controllo dei processi, ispezione finale e gestione	SI	NO
1.2.3 - 2-f	Gestione della documentazione	SI	NO
1.2.3 - 2-g	Incidenti, errori ed accidenti	SI	NO
1.2.3 - 2-h	Valutazione interna ed esterna	SI	NO
1.2.3 - 2-i	Valutazione dei risultati di salute	SI	NO
1.2.3 - 2-l	Valutazione delle modalità di utilizzo del sangue e dei suoi prodotti	SI	NO
1.2.3 - 2-m	Programmi di miglioramento del processo	SI	NO
1.2.3 - 2-n	Misure generali di sicurezza	SI	NO

1.2.4. SISTEMA INFORMATIVO

1.2.4. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supportare le politiche e gli obiettivi della programmazione nazionale, provinciale ed aziendale in termini di produzione di sangue e derivati; - fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza; - rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati; - garantire la sicurezza del donatore, del ricevente in relazione alla tracciabilità di ogni operazione relativa alle unità di sangue ed emocomponenti.
--	---

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Il sistema informativo garantisce la raccolta e l'archiviazione ed elaborazione dei dati relativi:			
1.2.4 - 1-a	- alla produzione sangue ed emoderivati:	SI	NO
1.2.4 - 1-b	- alla tracciabilità di ogni operazione relativa di unità di sangue ed emocomponenti	SI	NO
1.2.4 - 1-c	- all'assolvimento dei debiti informativi verso l'esterno	SI	NO

1.2.4. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>Sulla scorta delle richieste della pianificazione nazionale, provinciale ed aziendale, la Direzione Aziendale, su proposta della Direzione della struttura trasfusionale, deve assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione; - la struttura del sistema informativo; - le modalità di raccolta; - la diffusione ed utilizzo delle informazioni; - la valutazione della qualità del dato; - l'integrazione informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici etc.
--	---

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Esiste documentazione (*) formalizzata con la quale la Direzione aziendale su proposta della Direzione della struttura assicura:			
(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1			
1.2.4 - 2-a	l'individuazione dei bisogni informativi della organizzazione	SI	NO
1.2.4 - 2-b	la definizione della struttura del sistema informativo	SI	NO
1.2.4 - 2-c	le modalità di raccolta dei dati	SI	NO
1.2.4 - 2-d	le modalità di valutazione della qualità dei dati raccolti e delle informazioni prodotte	SI	NO
1.2.4 - 2-e	l'integrazione delle informazioni prodotte dalle diverse articolazioni organizzative	SI	NO
1.2.4 - 2-f	la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy.	SI	NO

1.2.4. - 3 REQUISITO DA SODDISFARE:	Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.
--	--

Criteria per la verifica del possesso del requisito

1.2.4 - 3	<p>La Direzione della struttura ha formalmente individuato uno o più referenti responsabili delle procedure di raccolta dei dati, verifica della loro qualità e diffusione dei dati (*).</p> <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti 1.6-2 della lista 1</p>	SI	NO
-----------	---	----	----

1.2.4. - 4 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>I dati minimi che devono essere assicurati dal sistema informativo delle strutture trasfusionali (come dati di base o come dati risultanti da elaborazioni) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donatori; - caratteristiche del sangue donato; - contenitori del sangue e dei suoi prodotti; - sessioni di donazione; - unità organizzative interessate; - consumi di sangue e sui prodotti nei presidi ospedalieri afferenti al dipartimento, in relazione ai casi trattati; - capacità produttiva del dipartimento; - flussi di scambio intra ed interdipartimentali; - gestione delle scorte; - sistema di emovigilanza; - epidemiologia relativa allo stato di salute della popolazione dei donatori di sangue.
--	--

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Il sistema informativo delle strutture trasfusionali gestisce e assicura i dati minimi (dati base o risultanti da elaborazioni) relativi a:			
1.2.4 - 4-a	donatori	SI	NO
1.2.4 - 4-b	caratteristiche del sangue donato	SI	NO
1.2.4 - 4-c	contenitori del sangue e dei suoi prodotti	SI	NO
1.2.4 - 4-d	sessioni di donazione	SI	NO
1.2.4 - 4-e	unità organizzative interessate	SI	NO
1.2.4 - 4-f	consumi di sangue e sui prodotti nei presidi ospedalieri afferenti al dipartimento, in relazione ai casi trattati	SI	NO
1.2.4 - 4-g	capacità produttiva del dipartimento	SI	NO
1.2.4 - 4-h	flussi di scambio intra ed interdipartimentali	SI	NO
1.2.4 - 4-i	gestione delle scorte	SI	NO
1.2.4 - 4-l	sistema di emovigilanza	SI	NO
1.2.4 - 4-m	epidemiologia relativa allo stato di salute della popolazione dei donatori di sangue	SI	NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 maggio 2008, n. 1295

Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 - interventi per il recupero degli insediamenti storici - apertura dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2008 per gli interventi di privati proprietari e dei Comuni

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di stabilire, secondo quanto precisato in premessa, che per l'anno 2008 la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici previste dagli articoli 6 ed 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 e dal comma 5 dell'art. 78 della LP n. 1/2008, da parte dei Comuni e loro consorzi nonché da parte dei privati proprietari, deve essere effettuata entro il termine ultimo del *31 luglio 2008*;
2. di stabilire che le spese ammissibili per l'anno 2008 sono limitate agli interventi di recupero delle facciate, sia a favore dei comuni e loro consorzi che dei privati proprietari, e agli interventi di completamento per i Comuni e loro consorzi;
3. di stabilire che, fermo restando quanto stabilito in premessa, per quanto concerne la ammissione, concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6459 del 12 agosto 1999 e successive modificazioni, come integrati, per le nuove modalità di assegnazione a Cassa del Trentino, dalle disposizioni previste dalle deliberazioni n. 336 e 347 del 23 febbraio 2007;
4. di stabilire che per gli interventi di recupero dei centri storici previsti nei Patti territoriali possano essere ammessi, compatibilmente con le relative disponibilità finanziarie, anche gli interventi riguardanti edifici soggetti a ristrutturazione, in deroga a quanto previsto dal numero 1.1., comma 5, della deliberazione della Giunta provinciale n. 6459 del 1999;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. si disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

30 maggio 2008, n. 1390

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» - rinotifica dell'art. 47 comma 1 «Agevolazioni per l'agricoltura biologica - iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici» e dell'art. 49 «Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio» - comma 1 - modifica della deliberazione n. 1010 di data 18 aprile 2008

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per gli anni 2008-2013 - le disposizioni relative agli artt. 47 comma 1 "Agevolazioni per l'agricoltura biologica. Iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici" e 49 "Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio" - comma 1 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al precedente punto 1) sostituiscono quelle concernenti i medesimi articoli approvati con deliberazione n. 1010 di data 18 aprile 2008;
3. di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 1010 di data 18 aprile 2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

Allegato

DISPOSIZIONI

Normativa

Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) - Punto IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo e punto V.B.4 Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie;

Regolamento CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3);

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" art. 47 comma 1 "Agevolazioni per l'agricoltura biologica. Iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici." e art. 49 comma 1 lettere a), b), d), e), f), g), h) "Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio",

Durata

2008-2013

*Art. 47**Agevolazioni per l'agricoltura biologica, comma 1 - iniziative per la valorizzazione dei prodotti biologici*

1. Il Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola redige entro il 31 marzo di ogni anno un programma di attività per la valorizzazione dei prodotti biologici. Per tale attività si avvale delle proposte pervenute anche da soggetti esterni all'Amministrazione provinciale.

I soggetti esterni quali associazioni, enti, amministrazioni comunali, istituti di ricerca e divulgazione, istituti scolastici, aziende iscritte all'elenco degli operatori biologici della Provincia di Trento, ecc. dovranno presentare le proposte di iniziativa al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola entro il giorno 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento utilizzando i modelli predisposti dal Servizio.

2. Le attività possono riguardare:

- l'organizzazione o la partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni di interesse per l'agricoltura biologica;
- le iniziative informative e di sensibilizzazione riguardanti il settore dell'agricoltura biologica;
- la divulgazione di studi, indagini e ricerche riguardanti l'agricoltura biologica;
- i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato;
- la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni;
- le attività di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione dell'agricoltura biologica.

3. Le iniziative dovranno prevedere una fase divulgativa dei risultati conseguiti e delle attività effettuate mediante forme idonee al fine di garantire una ampia e diffusa informazione.

4. Per la valutazione delle proposte e per la loro ammissibilità al programma di cui al comma 1. il Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola si avvale dell'attività consultiva di un gruppo di lavoro così composto: 1 rappresentante di ogni Servizio del dipartimento agricoltura e alimentazione, 1 rappresentante del dipartimento agricoltura e alimentazione, 2 rappresentanti della Fondazione Edmondo Mach dei quali 1 per il Centro sperimentale ed 1 per il Centro assistenza tecnica, un rappresentante dell'Associazione provinciale di riferimento del settore dell'agricoltura biologica. Potranno partecipare ai lavori di esame delle proposte i soggetti proponenti ed altri soggetti direttamente interessati su invito del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. La partecipazione al gruppo di lavoro di soggetti esterni non determina oneri per l'Amministrazione provinciale.

L'approvazione del programma viene effettuata dal dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola sulla base delle valutazioni risultanti dalla attività del gruppo di lavoro consultivo.

5. L'attuazione del programma viene affidata al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

*Art. 49**Comma 1 lettere a), b), d), e), f), g) e h)**Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio*

La Provincia può sostenere spese per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina tramite le seguenti attività:

- organizzazione o partecipazione a mostre e manifestazioni per favorire lo scambio di conoscenze di interesse agricolo;
- affidamento di incarichi di consulenza forniti da terzi, che non rivestono carattere continuativo o periodico né sono connessi con le spese di funzionamento;
- indagini di carattere obbligatorio sulle fitopatie presenti nel territorio provinciale;
- specializzazione e aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale;
- realizzazione e diffusione di pubblicazioni od altro materiale divulgativo idoneo all'attività di informazione;
- analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale, ad esclusione delle analisi di routine sulla qualità del latte.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- A) per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 47, comma 1 e articolo 49, comma 1 della LP 28.3.2003, n. 4 la Provincia può avvalersi di soggetti esterni ritenuti idonei a svolgere l'attività mediante una esternalizzazione di servizi oppure mediante l'affidamento di un incarico;
- B) gli incarichi di consulenza non devono rivestire carattere continuativo o periodico né essere connessi con le normali spese di funzionamento;
- C) gli aiuti dovranno essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e quindi non comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;

- D) gli aiuti dovranno essere accessibili a tutti i soggetti della provincia di Trento. Qualora l'attività venga fornita da organizzazioni, l'appartenenza alle stesse non dovrà costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione dovranno essere limitati ai costi del servizio prestato;
- E) eventuali progetti dimostrativi o pilota a favore di attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche dovranno essere notificati alla Commissione Europea, come previsto dal punto IV.K.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);
- F) la percentuale dell'aiuto è pari al 100% della spesa sostenuta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 giugno 2008, n. 1501

Art. 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23: approvazione di criteri e modalità per la presentazione, l'esame ed il finanziamento di progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro, nonché riparto della quota di risorse finanziarie pari ad Euro 800.000,00, stanziata sul capitolo 402030 «Fondo per la famiglia» del bilancio di previsione 2008 per l'estensione degli interventi di assistenza domiciliare

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare, per le finalità espresse in premessa, nel testo che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri e le modalità per la presentazione e l'esame delle domande di finanziamento dei progetti presentati entro il 12 settembre 2008 in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro, che avranno durata presumibilmente da novembre 2008 al 31 dicembre 2010;
- 2) di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e che ad essi sia data diffusione tramite i comuni ed i comprensori;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente punto 1) con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché l'assunzione del corrispondente impegno che troverà copertura al capitolo 402030 del bilancio provinciale 2008/2009/2010;
- 4) di approvare altresì, per le motivazioni espresse in premessa, il riparto per l'anno 2008 della quota di risorse finanziarie stanziata sul capitolo 402030 "Fondo per la famiglia" del bilancio di previsione 2008 e destinate all'estensione degli interventi di assistenza domiciliare, assegnando l'importo di complessivi Euro 800.000,00 a favore dei seguenti enti gestori delle funzioni socio-assistenziali:
 - Comprensorio Alta Valsugana: Euro 35.050,00;
 - Comune di Trento: Euro 291.700,00;
 - Comprensorio della Valle dell'Adige: Euro 64.500,00;
 - Comprensorio della Valle di Non: Euro 61.250,00;
 - Comprensorio della Valle di Sole: Euro 40.800,00;
 - Comprensorio Alto Garda e Ledro: Euro 100.700,00;
 - Comune di Rovereto: Euro 200.000,00;
 - Comprensorio Ladino di Fassa: Euro 6.000,00;
- 5) di dare atto che la liquidazione degli importi di cui al precedente punto 3) avverrà, compatibilmente con la disponibilità sul budget di cassa del Servizio e tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2153 di data 6 settembre 2002, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
- 6) di imputare la somma complessiva di 800.000,00 al capitolo 402030 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

**CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE,
L'ESAME E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
E DI INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SCOLASTICHE E DEL LAVORO**

PREMESSA

La legge provinciale n° 23 del 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)" prevede all'art. 7 l'istituzione del Fondo per la famiglia. Il comma 2 prevede che tale fondo possa essere utilizzato per interventi a favore della famiglia che riguardano:

- a) le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti;
- b) le politiche di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro;
- c) le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;
- d) le politiche di sostegno al reddito;
- e) le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità (acqua, gas, ecc.);
- f) altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Pertanto, in riferimento al sopraccitato articolo si prevede di finanziare progetti diretti alla promozione della famiglia al fine di:

- promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per prevenire i fenomeni di disagio sociale;
- favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché della qualità di vita dei ragazzi;
- integrare le politiche di promozione della famiglia con le politiche scolastiche, sostenendo le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso attività di accompagnamento allo studio, di orientamento scolastico e formativo anche per prevenire forme di insuccesso scolastico; creare luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con l'aiuto di educatori e docenti preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, raccordo con il mondo del lavoro;
- sostenere "le politiche di conciliazione dei tempi", con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- incentivare iniziative di promozione e sostegno di reti di relazioni familiari e di comunità, che si concretizzano come interventi nella normalità, inserendosi nell'ambito della prevenzione e della consulenza educativa, attraverso la partecipazione diretta delle famiglie;
- promuovere iniziative rivolte al sostegno delle capacità genitoriali attraverso momenti di approfondimento ed informazione per aiutare ad affrontare al meglio il compito del genitore, con l'auspicio di accrescere nei genitori la capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dei propri figli, per migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra genitori e figli;
- promuovere e diffondere iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, di occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie, di spazi genitori - bambini come occasione di gioco, incontro, dialogo, confronto finalizzato a rafforzare e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all'interno della famiglia, tra famiglie e comunità, tra famiglie-servizi-istituzioni; prevedere la partecipazione attiva delle famiglie con momenti formativi e con possibilità di supporto per situazioni in difficoltà;
- promuovere iniziative a sostegno di giovani in situazioni di difficoltà di varia natura nel processo di scelta lavorativa e nel percorso formativo e lavorativo.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE E DELLA SPESA AMMISSIBILE

L'intervento finanziario a carico della Provincia Autonoma di Trento ammonterà al 100% della spesa ammessa e non potrà eccedere la somma massima di € 65.000 per l'intera durata del progetto.

PROGETTI FINANZIABILI

1. *Natura dei progetti*

Si prevede di finanziare progetti diretti alla promozione della famiglia al fine di:

- promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per prevenire i fenomeni di disagio sociale;
- favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché della qualità di vita dei ragazzi;
- integrare le politiche di promozione della famiglia con le politiche scolastiche, sostenendo le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso attività di accompagnamento allo studio, di orientamento scolastico e formativo anche per prevenire forme di insuccesso scolastico; creare luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con l'aiuto di educatori e docenti preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, raccordo con il mondo del lavoro;
- sostenere "le politiche di conciliazione dei tempi", con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- incentivare iniziative di promozione e sostegno di reti di relazioni familiari e di comunità, che si concretizzano come interventi nella normalità, inserendosi nell'ambito della prevenzione e della consulenza educativa, attraverso la partecipazione diretta delle famiglie;
- promuovere iniziative rivolte al sostegno delle capacità genitoriali attraverso momenti di approfondimento ed informazione per aiutare ad affrontare al meglio il compito del genitore, con l'auspicio di accrescere nei genitori la capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dei propri figli, per migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra genitori e figli;
- promuovere e diffondere iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, di occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie, di spazi genitori - bambini come occasione di gioco, incontro, dialogo, confronto finalizzato a rafforzare e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all'interno della famiglia, tra famiglie e comunità, tra famiglie-servizi-istituzioni; prevedere la partecipazione attiva delle famiglie con momenti formativi e con possibilità di supporto per situazioni in difficoltà;
- promuovere iniziative a sostegno di giovani in situazioni di difficoltà di varia natura nel processo di scelta lavorativa e nel percorso formativo e lavorativo.

Saranno finanziati massimo quindici progetti, presumibilmente un progetto per ogni Comprensorio della provincia, due progetti per il comune di Trento e due progetti per il comune di Rovereto. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, potrà comunque stabilire la distribuzione territoriale dei progetti, sulla base degli esiti della valutazione.

2. *Durata dei progetti*

Ogni singolo progetto deve riguardare attività presumibilmente da novembre 2008 al 31 dicembre 2010.

3. *Importo finanziabile*

Avuto riguardo alla spesa giudicata ammissibile, l'entità del finanziamento per ogni progetto è quantificata fino ad un importo massimo di euro 65.000,00 per l'intera durata del progetto.

4. *Soggetti che possono presentare domanda di finanziamento*

Possono richiedere il finanziamento per i progetti, singolarmente o congiuntamente:

- i comuni;
- i comprensori;
- le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'art. 3 della LP 13 febbraio 1992, n. 8;
- le cooperative sociali di cui alla LR 22 ottobre 1988, n. 24 e ss.mm. e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale;
- i soggetti iscritti al registro di cui all'art. 39 della LP 14 luglio 1991, n. 14 e ss.mm.;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- altri soggetti del terzo settore, così come indicato all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

5. *Termini e modalità di presentazione della domanda*

Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, affrancate con marca da bollo nella misura di legge (se dovuta) e corredate dai documenti sotto specificati, devono essere indirizzate alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio politiche sociali e abitative, via Zambra n. 42, 38100 Trento;

possono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata, per via telematica o mediante consegna diretta entro il termine perentorio del 12 settembre 2008; la data deve risultare dal timbro postale.

Nel caso che due o più soggetti intendano realizzare congiuntamente un progetto, la relativa domanda di finanziamento è presentata dal soggetto capofila dell'iniziativa ed è sottoscritta per adesione dai rappresentanti legali degli altri soggetti. Ogni conseguente rapporto amministrativo-finanziario è intrattenuto con il solo soggetto capofila.

6. Documentazione a corredo della domanda

6.1) Tutte le domande di finanziamento devono essere corredate da:

- a) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, da sottoscrivere, per i soggetti privati, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che per le attività relative al progetto non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali, nonché attestante le eventuali altre fonti di finanziamento;
- b) scheda progettuale nella quale sono indicati:
 - la denominazione del progetto;
 - il responsabile;
 - la descrizione del progetto;
 - le caratteristiche di novità del progetto o la sua qualificazione quale conferma e/o espansione di iniziative in atto;
 - il territorio interessato (comunale/sovracomunale ecc.);
 - i destinatari;
 - i risultati attesi;
 - le risorse professionali ed i mezzi necessari;
 - le modalità di integrazione con altri soggetti;
 - i costi ed i parametri di riferimento per la loro determinazione;
 - la presenza di eventuali altre entrate.

Per la predisposizione della documentazione a corredo delle domande il Servizio politiche sociali e abitative garantisce ogni supporto richiesto. In particolare al fine di consentire una corretta valutazione della spesa ammissibile, i richiedenti cureranno di esporre preventivi analitici di spesa ripartita tra le seguenti categorie:

- 1) spese generali;
- 2) spese per il personale;
- 3) spese di consulenza per quanto consentite;
- 4) spese per acquisti di beni e servizi.

Verranno altresì esplicitati i profili professionali del personale dipendente o convenzionato con i relativi compensi stabiliti, la qualificazione dei consulenti e l'oggetto del loro apporto, la specificazione dell'utilizzo di servizi e beni acquisiti in relazione al progetto.

Nel caso di progetti il cui costo supera l'entità dell'importo massimo finanziabile dovranno essere indicate le altre fonti di finanziamento.

Alle domande possono essere allegati documenti o relazioni, sottoscritti dal legale rappresentante, utili a valutare l'esperienza maturata e i risultati conseguiti nella gestione di progetti analoghi a quello presentato e ad attestare gli elementi di continuità con iniziative già intraprese.

Nelle domande dovrà essere inoltre indicato con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dal soggetto richiedente, o se la sua esecuzione sarà affidata ad altro soggetto.

Restano ferme la competenza e la responsabilità del soggetto richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento, che il soggetto affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto.

Nel caso di domande presentate da Comuni, da Comprensori, alla domanda deve essere allegato il provvedimento di approvazione del progetto, in originale o in copia autenticata, adottato dal competente organo.

Nel caso di domande presentate da enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, enti e associazioni di utilità sociale, alla domanda devono essere allegati:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'organo competente.

Nel caso sia dichiarata la rete - integrazione con altri soggetti, alla domanda devono essere allegate le note con cui i singoli enti coinvolti, attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti ai fini della realizzazione del progetto.

7. *Esame ricevibilità domande*

Il Servizio politiche sociali e abitative procede alla verifica della regolarità e della completezza delle domande ai fini della loro ricevibilità.

A tal fine possono essere richiesti ai soggetti interessati chiarimenti e spiegazioni in merito a quanto presentato.

In relazione alla verifica di regolarità e completezza delle domande, il dirigente adotta le eventuali determinazioni per il non accoglimento delle domande presentate oltre il termine ultimo fissato con il presente provvedimento o mancanti, entro il suddetto termine, dei requisiti formali necessari, nonché della documentazione prevista a corredo delle stesse.

8. *Esame ammissibilità progetti*

In sede di esame dei progetti il servizio politiche sociali e abitative può richiedere, se necessario, chiarimenti ai richiedenti; sia la richiesta di chiarimenti che la risposta a tale richiesta devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Servizio politiche sociali e abitative verifica in primo luogo l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati, con riferimento alla cause di inammissibilità di seguito esposte.

Non sono ammissibili e sono dunque esclusi dal finanziamento i progetti:

- di Comuni, Comprensori riferibili a funzioni istituzionali esercitate in via ordinaria e finanziate da specifiche leggi nazionali e/o provinciali;
- di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e associazioni non lucrative di utilità sociale inerenti l'attività ordinaria già oggetto di finanziamento pubblico, nonché progetti altrimenti finanziati dall'amministrazione provinciale, qualunque sia l'entità del finanziamento, oppure già oggetto di altre forme di finanziamento che ne copre l'intera spesa;
- che perseguono finalità non conformi a tale provvedimento;
- per i quali non siano stati forniti i chiarimenti richiesti in sede di esame dell'ammissibilità delle domande.

9. *Esame e valutazione dei progetti*

Prima della valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento, la Giunta provinciale approva i parametri di valutazione dei progetti secondo principi multicriteria e multistakeholders, sulla base del modello di valutazione "V@luta".

A seguito dell'approvazione dei parametri di valutazione, un'apposita Commissione nominata dalla Giunta provinciale:

- a) verifica la pertinenza delle domande ammesse;
- b) procede all'esame di merito dei progetti ed evidenzia l'entità della spesa ammissibile;
- c) formula la graduatoria per la successiva approvazione da parte della Giunta provinciale.

Nella indicazione dell'entità delle spese ammissibili a finanziamento, vengono considerati:

- a) gli oneri per il personale dipendente dell'ente richiedente o del soggetto a cui è affidata la gestione del progetto, impegnato esclusivamente nella realizzazione del progetto triennale presentato;
- b) gli oneri per attività aggiuntiva (oltre l'orario di servizio) che il personale dipendente occupato in attività ordinarie dell'Ente svolge nell'ambito del progetto;
- c) gli oneri per le figure professionali esterne che svolgono direttamente l'attività oggetto del progetto;
- d) gli oneri per attività di consulenza, facendo riferimento ad una entità complessiva per tali compensi non superiore al 20% della spesa totale ammessa a contributo (per consulente deve intendersi l'esperto che svolge attività specialistiche riguardanti aspetti pur rilevanti del progetto ma non attinenti alla materia specifica oggetto del progetto stesso);
- e) le spese generali di funzionamento e gestione del progetto assunte esclusivamente per lo stesso, compresi gli oneri per l'acquisto di servizi e materiali di consumo, nonché le spese di assicurazione per l'attività;
- f) le spese riferite all'eventuale pubblicizzazione e divulgazione del progetto, entro il limite massimo del 5% dell'importo richiesto.

Non costituiscono spesa ammissibile a contributo:

- a) gli oneri per l'acquisizione o la ristrutturazione di beni immobili;
- b) l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore a Euro 516,46;
- c) le spese riferite ad affitti ed utenze varie per progetti gestiti in collaborazione con i Comuni di riferimento e/o altre istituzioni pubbliche;
- d) gli ammortamenti;
- e) i costi di progettazione, di studio e ricerca preliminari alla presentazione del progetto.

10. *Approvazione graduatorie*

Con proprio provvedimento la Giunta provinciale approva la graduatoria dei progetti e il contestuale finanziamento dei progetti classificati in posizione utile nella graduatoria medesima.

11. *Finanziamento*

I progetti sono finanziati al 100% della spesa dichiarata ammissibile a finanziamento, per un importo massimo per progetto pari a € 65.000,00 per l'intera durata del progetto.

La Giunta provinciale determina la concessione dei finanziamenti sulla base della graduatoria approvata.

Il progetto deve essere avviato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento e deve essere concluso entro il 31 dicembre 2010 dall'avvio. Qualora non sia possibile rispettare le due scadenze sopra citate il dirigente competente, su motivata richiesta, può concedere una sola proroga per ciascuna scadenza e comunque per un periodo complessivo anche non continuativo non superiore a quattro mesi.

Rispetto alla ripartizione della spesa prevista in progetto tra le varie voci, sono autorizzati storni entro il limite massimo del 20% tra le diverse categorie di spesa, purché siano rispettati i contenuti e gli obiettivi del progetto finanziato.

Il servizio provinciale competente, avvalendosi anche della commissione di cui al precedente punto 9) può disporre verifiche sulla destinazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi finanziati ed anche chiedere elementi informativi atti allo scopo.

Ha altresì la facoltà di promuovere al termine di ogni singola annualità incontri con i partecipanti e i beneficiari dei progetti per effettuare una valutazione congiunta sull'andamento e l'efficacia delle singole iniziative.

12. *Rendicontazione*

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, i beneficiari del finanziamento sono tenuti a presentare al servizio politiche sociali e abitative, in conformità alla regolamentazione provinciale sulla rendicontazione, la seguente documentazione:

Per attività svolte da enti pubblici:

- provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

Qualora a seguito della conclusione dell'attività le somme pagate siano inferiori alle somme impegnate, gli enti pubblici sono tenuti a segnalarlo al Servizio politiche sociali e abitative per l'eventuale rideterminazione del contributo.

Per attività svolte da soggetti privati:

- rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:
 - 1) la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;
 - 2) l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;
 - 3) la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
 - 4) i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.

Se le spese effettivamente sostenute risultano inferiori alla spesa ammessa a finanziamento, lo stesso sarà proporzionalmente rideterminato.

Se il progetto è realizzato da più soggetti, la documentazione di spesa è presentata dal soggetto capofila ed è a lui intestata.

Qualora, entro il termine di presentazione della rendicontazione la normativa provinciale in materia di rendicontazione dovesse subire delle modificazioni, la presente disciplina si intende adeguata automaticamente.

13. Schema tipo per la presentazione delle domande

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
“PROGETTI PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DI INTEGRAZIONE
CON LE POLITICHE SCOLASTICHE E DEL LAVORO”

	Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio politiche sociali e abitative Via Zambra n. 42 38100 TRENTO
--	--

Ente richiedente: _____

Titolo del progetto: _____

Importo richiesto: Euro _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
al fine della richiesta di finanziamento e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

(vale quale dichiarazione sostitutiva di certificato e/o sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 di data 28 dicembre 2000)

- di essere legale rappresentante dell'ente richiedente;
- che l'ente rappresentato ha sede legale in via _____, località _____,
CAP _____, prov. _____,
codice fiscale n. _____, tel. _____/_____;
- n. fax _____/_____, e-mail _____;
- che l'ente rappresentato è in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. _____
di data _____;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente domanda

- dichiarazione (per i soggetti privati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che per le attività relative al progetto non sono stati richiesti né ottenuti altri finanziamenti previsti dalle leggi provinciali, nonché attestante le eventuali altre fonti di finanziamento,
- la scheda progettuale e finanziaria,
- l'elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, di eventuali documenti o relazioni (allegati alla presente domanda) utili a valutare l'esperienza maturata e i risultati conseguiti nella gestione di progetti analoghi,
- eventuale attestazione che il progetto sarà affidato per la gestione ad altro/i soggetto/i.

Chiede inoltre

che, in caso di accoglimento della domanda, il relativo contributo dovrà essere accreditato sul C/C con codice I-BAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO

presso (indicare istituto di credito) _____

Data _____

FIRMA

* La presente sottoscrizione non necessita di autentica purché apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda oppure trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

13 giugno 2008, n. 1527

Abilitazione professionale per l'attività di acconciatore: criteri e modalità previsti dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare il documento di cui all'allegato A) "Esame di abilitazione professionale di acconciatore: requisiti per l'accesso, criteri generali per l'organizzazione dell'esame, per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'accertamento della conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il documento di cui all'allegato B) "Istituzione, composizione e funzioni della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di acconciatore", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi previsti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale di acconciatore, così come da allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo altresì che una parte degli interventi formativi dei corsi debba essere realizzata da maestri artigiani acconciatori, al fine di valorizzare questa figura come espressamente previsto dall'articolo 18 bis, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11/2002. Relativamente ai corsi di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico, la parte degli interventi formativi realizzata da maestri artigiani deve essere pari ad almeno 1/3 del monte ore complessivo del corso;
- 4) di approvare lo standard di preparazione tecnico culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di acconciatore, così come da allegato D), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di approvare il format del Certificato di abilitazione professionale di acconciatore, come da allegato E), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di approvare le modalità transitorie per l'accesso all'esame di abilitazione di acconciatore per la prima sessione 2008 e per la valutazione dei requisiti e dei crediti formativi ai fini dell'ammissione all'esame per

l'esercizio autonomo dell'attività di estetista, nelle more della completa revisione della disciplina dell'abilitazione per questa ultima attività, così come da allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 7) di rinviare la determinazione dei compensi e l'impegno degli importi necessari per il funzionamento della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di acconciatore di cui al punto 2) al successivo provvedimento di nomina dei componenti della Commissione stessa;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Allegato A)

**ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE:
REQUISITI PER L'ACCESSO, CRITERI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME STESSO,
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ
DEI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICA PROFESSIONALE GIÀ AVVIATI**

Introduzione

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di specifico esame. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

1. Requisiti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale

L'accesso all'esame di abilitazione professionale è consentito secondo le modalità, alternative fra loro, indicate in seguito. I requisiti sono oggetto di accertamento da parte delle Commissioni di cui all'allegato B) in sede di accoglimento della domanda di accesso all'esame di abilitazione.

- a) **Qualifica professionale e corso di abilitazione pratico oppure diploma provinciale di formazione professionale nel settore acconciatura**, come da seguenti percorsi, alternativi fra loro:
 - a1) **qualifica professionale in esito al corso triennale** di formazione professionale, seguito da **corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore** di cui al **percorso di tipo "A"** dell'allegato D);
 - a2) **qualifica professionale in esito al corso triennale** di formazione professionale, seguito da **diploma provinciale** di formazione professionale nel settore acconciatura, qualora il IV anno consenta l'acquisizione delle medesime competenze previste in uscita dai percorsi di abilitazione;
 - a3) **qualifica professionale in esito al corso biennale** di formazione professionale, **seguito da corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 740 ore** di cui al **percorso di tipo "B"** dell'allegato D);
- b) **Esperienza lavorativa e corso di abilitazione teorico**, come da seguenti percorsi, alternativi fra loro:
 - b1) **periodo lavorativo della durata di tre anni** in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso impresa di acconciatura, seguito da **corso di abilitazione professionale della durata di ore 550 di contenuto prevalentemente teorico** di cui all'allegato D);
 - b2) **completamento di un periodo di apprendistato**, presso impresa di acconciatura, ai sensi della legge n. 25/1955, della durata prevista dai contratti di categoria, seguito da **periodo lavorativo della durata di un anno** in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare, seguito dal **corso di abilitazione professionale di cui al punto b1)**;
- c) **Qualifica professionale in esito ad un percorso di formazione professionale di durata almeno biennale**, seguita da un **periodo lavorativo della durata di un anno** in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso impresa di acconciatura;

- d) **Qualifica professionale di acconciatore in esito al corso triennale di formazione professionale, conseguita in qualità di candidato privatista e in possesso di un diploma quinquennale di Scuola secondaria superiore** seguito da **corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore** di cui al **percorso di tipo "A"** dell'allegato D).

I periodi di attività lavorativa qualificata di cui alle lettere b1), b2) e c) debbono essere equivalenti come mansioni o monte ore a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Eventuali periodi di lavoro a tempo parziale sono computati pro quota rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno. I suddetti periodi di attività lavorativa annuale e triennale debbono essere effettuati rispettivamente nell'arco di due anni e cinque anni.

Relativamente ai corsi di abilitazione di cui all'allegato D) è previsto un obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% della durata corsuale, tenuto conto dell'eventuale personalizzazione a seguito del riconoscimento di crediti formativi, nonché il conseguimento di valutazione positiva relativamente a tutti i moduli formativi.

2. Criteri generali per l'organizzazione dell'esame di abilitazione professionale

2.1. *Iter procedurale per l'accesso all'esame di abilitazione professionale*

La richiesta di accesso all'esame di abilitazione professionale avviene su specifica domanda dell'interessato alla Commissione di cui all'allegato B), che stabilisce altresì i periodi per la sua presentazione in funzione delle sessioni d'esame stabilite secondo quanto definito al successivo punto 2.3. La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da un dossier, prodotto dall'interessato, in grado di fornire alla Commissione tutte quelle evidenze necessarie per stabilire il possesso dei requisiti previsti al precedente punto 1.

Ai fini della suddetta verifica è richiesta all'interessato la produzione della seguente documentazione:

- attestati di qualificazione professionale, diplomi scolastici e/o di formazione professionale, eventuali altri certificati di studi, ecc;
- certificati e/o altra documentazione redatta in forma accettabile, relativa ad attività e/o esperienze lavorative/formative coerenti.

Qualora l'interessato intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altri percorsi/esperienze formative/lavorative ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione di acconciatore, la suddetta documentazione sarà integrata da quanto previsto al successivo punto 3.

La Commissione, accertato il possesso dei suddetti requisiti formali ed, eventualmente, valutati i crediti formativi pregressi, indica le modalità di accesso all'esame. Le decisioni adottate dalla Commissione vengono registrate su apposito verbale e comunicate ai richiedenti nelle forme ritenute più idonee.

2.2. *Ammissione all'esame di abilitazione professionale*

La Commissione, acquisita la documentazione di esito del corso di abilitazione professionale eventualmente svolto, formalizza l'ammissione all'esame di abilitazione professionale. La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza, nonché la valutazione dei singoli moduli, espressa sulla base dei giudizi formulati dai docenti, spetta al soggetto attuatore del percorso di abilitazione professionale. La Commissione ne prende atto e lo registra sul verbale di ammissione all'esame.

Nel caso di cui alla lettera c) del precedente punto 1. (Requisiti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale), la Commissione formalizza altresì la decisione già assunta nel verbale di cui al precedente punto 2.1.

Il giudizio relativo a ciascun candidato (ammesso/non ammesso all'esame di abilitazione professionale) viene registrato su apposito verbale e reso pubblico nelle forme ritenute più opportune.

2.3. *Struttura dell'esame*

L'esame è di natura teorico-pratica e consiste in una prova pratica e in un colloquio.

La prova pratica ha come obiettivo la verifica della preparazione dei candidati quanto alla capacità di produrre un risultato professionale coerente rispetto agli standard di preparazione tecnico-culturali, ci cui all'allegato C), previsti per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

Il colloquio è finalizzato a:

- illustrare criticamente la prova pratica;
- verificare l'integrazione delle abilità dimostrate nella prova pratica con le conoscenze fondanti l'esercizio della professione di acconciatore in forma imprenditoriale;
- verificare l'acquisizione di una propria identità professionale coerente e adeguata per l'avviamento della professione di acconciatore in forma di impresa.

La prova pratica è definita e presieduta dalla Commissione. Il colloquio è condotto dalla medesima Commissione.

Gli specifici criteri di valutazione della prova pratica, del colloquio nonché le modalità di determinazione del giudizio finale sono preliminarmente definiti dalla Commissione.

Al termine dell'esame, il giudizio finale relativo a ciascun candidato è formulato a maggioranza assoluta della Commissione, è espresso in termini di "abilitato" - "non abilitato", viene trascritto sul verbale d'esame ed è espeso all'Albo della struttura sede dell'esame.

Nel caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione professionale, il giudizio di ammissione allo stesso rimane valido per ulteriori diciotto mesi.

Tutta la documentazione a supporto della verifica dell'iter di accesso all'esame, delle valutazioni relative al percorso di formazione e all'esame sarà conservata presso la sede della Commissione per almeno cinque anni dalla data d'effettuazione dell'esame.

La Commissione ha la facoltà di stabilire il periodo e il numero di sessioni d'esame a seconda del volume delle domande di partecipazione pervenute. Vengono assicurate al minimo numero due sessioni d'esame all'anno, una estiva ed una invernale.

2.4. Sede dell'esame

Lo svolgimento dell'esame avviene di norma presso istituti/centri di formazione professionale che attuano percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura.

3. Criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi

Ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione l'interessato può richiedere alla Commissione, contestualmente alla presentazione della documentazione prevista al precedente punto 1., il riconoscimento di crediti formativi. In tal caso la Commissione avvierà l'iter di riconoscimento previsto. Al riguardo si precisa che per credito formativo si intende il valore attribuibile a competenze comunque acquisite dall'interessato.

3.1. Fasi per il riconoscimento dei crediti e di accompagnamento preventivo

Il riconoscimento dei crediti formativi è operato dalla Commissione attraverso le fasi indicate di seguito.

I. Fase di accompagnamento preventivo

La Commissione può promuovere un'azione di accompagnamento in entrata all'iter previsto per il riconoscimento dei crediti formativi, caratterizzata dall'assistenza dell'interessato, da parte di esperto proposto dalla Commissione e messo a disposizione da uno degli Istituti/Centri di formazione professionale presso i quali vengono attuati percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura.

L'obiettivo della fase è quello di chiarire alle persone interessate il valore qualitativo delle evidenze da produrre sulla base della loro coerenza rispetto agli standard di preparazione tecnico-culturale in esito al corso di abilitazione professionale nonché le modalità di una loro eventuale integrazione.

II. Fase di accertamento attraverso evidenze e/o attraverso prove

L'esame e la raccolta degli elementi utili all'accertamento del credito avviene sulla base dell'apposita documentazione presentata dall'interessato (dossier). Tale documentazione costituisce oggetto di valutazione della Commissione che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti, nonché resi pubblici nelle forme stabilite dalla stessa. Gli elementi informativi di base necessari all'accertamento sono costituiti dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae, in formato europeo, dell'interessato;
- titoli di studio quali attestati di qualifica, diplomi scolastici e/o di formazione professionale, ecc. e/o altri certificati di studio;
- documentazione dei risultati scolastici (pagelle intermedie, finali, ecc.) o dei risultati raggiunti in percorsi formativi in cui è prevista una formalizzazione della valutazione intermedia e/o finale;
- certificazione e/o altra documentazione redatta in forma accettabile relativa ad attività e/o esperienze lavorative e/o formative coerenti.

Eventuali autocertificazioni sono ammesse; tuttavia le dichiarazioni rese devono essere verificate attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

Una volta acquisite le evidenze documentarie, la Commissione accerta la loro qualità; successivamente, l'interessato è sottoposto ad un colloquio con la Commissione durante il quale approfondisce tale documentazio-

ne, fornendo eventualmente ulteriori descrizioni e precisazioni circa aspetti rilevanti della medesima in modo da fornire alla Commissione un quadro più dettagliato di conoscenze e abilità raggiunte rispetto ai vari ambiti di apprendimento previsti dal corso di abilitazione professionale.

Se emergono dubbi circa le conoscenze, abilità o competenze già acquisite ed evidenziate dall'interessato, la Commissione definisce le eventuali prove strutturate che consentano di rilevare meglio le competenze pregresse. Spetta alla Commissione predisporre le modalità più adeguate per lo svolgimento di questa ulteriore tipologia di accertamento, individuando, laddove necessario, gli esperti per l'elaborazione e la valutazione delle prove e predisponendone il relativo calendario. Gli esperti sono individuati dalla Commissione e messi a disposizione da uno degli Istituti/Centri di formazione professionale presso i quali vengono attuati percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura. È opportuno che la tipologia di eventuali prove di accertamento sia definita anche in base alle casistiche/situazioni emerse nella fase di accompagnamento preventivo.

III. Fase di riconoscimento

L'attribuzione del valore in termini di credito formativo alle competenze accertate compete alla Commissione che, a seconda dei casi, delibera:

- la personalizzazione o la riduzione della durata del corso di abilitazione professionale;
- l'esonero dal corso di abilitazione professionale e la contestuale ammissione all'esame.

Al termine dell'iter di riconoscimento, la Commissione redige, solo nei casi di accertamento di competenze pregresse utili, un documento di accreditamento che esplicita i crediti formativi riconosciuti nonché le modalità di accesso all'esame (di cui al punto 2.1).

Tutta la documentazione a supporto del processo di riconoscimento dei crediti formativi viene conservata presso la sede della Commissione per almeno cinque anni dalla data della deliberazione.

4. Criteri generali per l'accertamento della conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati

La Commissione valuta la conformità dei percorsi formativi di qualifica professionale già avviati all'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174, secondo il seguente criterio: l'attestato di qualifica professionale riconosciuto dalle legislazioni regionali (e provinciali) in materia di formazione professionale, della durata minima di due anni, conseguito nel periodo compreso tra il 19 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2008, consente l'ammissione all'esame di abilitazione previo dimostrazione del conseguimento di ulteriore esperienza nel settore per un periodo di almeno 6 mesi. Costituiscono comunque esperienza nel settore i periodi di inserimento, a qualsiasi titolo, presso imprese di acconciatore.

Allegato B)

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Al fine dell'organizzazione e del presidio dell'esame di abilitazione professionale per l'avviamento e l'esercizio della professione di acconciatore in forma imprenditoriale viene istituita la Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di acconciatore (di seguito Commissione). La Commissione è permanente, unica a livello provinciale e dura in carica tre anni. Ha sede presso il Servizio artigianato della Provincia Autonoma di Trento.

1. Nomina e composizione della Commissione

La Commissione è costituita con determinazione del dirigente competente in materia di artigianato ed è così composta:

- a) due imprenditori artigiani in possesso del titolo di Maestro artigiano acconciatore ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e l'altro indicato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative individuate secondo i criteri già determinati ai fini dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della suddetta legge provinciale n. 11/2002;

- b) due esperti nelle aree gestione d'impresa e produzione dei servizi di acconciatore, indicati dagli Istituti/Centri di formazione professionale che attuano percorsi formativi di qualifica e/o di diploma professionale nel settore dell'acconciatura;
- c) due funzionari della Provincia Autonoma di Trento, di cui uno, con funzioni di segretario, indicato dal Servizio competente in materia di artigianato e l'altro indicato dal Servizio competente in materia di formazione professionale.

Per ciascuno dei componenti sopra indicati deve essere nominato con le stesse modalità un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del componente titolare.

I compensi che spettano ai componenti sono stabiliti con il provvedimento di nomina della Commissione.

2. Funzioni della Commissione

La Commissione svolge le seguenti attività:

- stabilisce i periodi di presentazione delle domande di accesso all'esame di abilitazione professionale da parte degli interessati;
- accoglie le domande di accesso all'esame di abilitazione professionale da parte degli interessati;
- accerta il possesso dei requisiti formali per l'accesso al suddetto esame;
- stabilisce per l'interessato la tipologia di corso di abilitazione da frequentare, l'eventuale sua personalizzazione e/o abbuono sulla base dei crediti formativi accertati e riconosciuti;
- comunica agli interessati le modalità di accesso all'esame;
- delibera l'ammissione all'esame di abilitazione professionale;
- stabilisce il periodo e il numero delle sessioni d'esame;
- individua le sedi d'esame;
- definisce le prove pratiche d'esame, i criteri di valutazione delle stesse e del colloquio;
- presidia lo svolgimento delle prove pratiche e conduce i colloqui d'esame;
- delibera il giudizio di abilitazione/non abilitazione;
- sottoscrive il Certificato di abilitazione professionale di acconciatore;
- suggerisce ai soggetti attuatori miglioramenti e sviluppi dei corsi di abilitazione professionale sui piani metodologico, didattico e di contenuto.

La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. In caso di parità, ove la decisione sia adottata per votazione, prevale il voto del presidente.

Allegato F)

**MODALITÀ TRANSITORIE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE DI ACCONCIATORE
PER LA PRIMA SESSIONE 2008 E PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI AI FINI DELL'AMMISSIONE
ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, NELLE MORE DELLA COMPLETA REVISIONE
DELLA DISCIPLINA DELL'ABILITAZIONE PER QUESTA ULTIMA ATTIVITÀ**

Nelle more dell'istituzione dei corsi di abilitazione previsti all'allegato D), oltre ai soggetti che hanno svolto un periodo di lavoro almeno annuale a seguito del conseguimento della qualifica professionale, così come previsto alla lettera c) punto 1) dell'allegato A), sono ammessi all'esame di abilitazione professionale coloro che hanno conseguito nell'anno formativo 2007/2008 il diploma provinciale di formazione professionale nel settore acconciatura. Deve essere tuttavia rispettato l'obbligo di frequenza per almeno il 70% della durata del percorso di quarto anno.

Nelle more della completa revisione della disciplina dell'abilitazione di estetista, per questa ultima attività il requisito di cui alla lettera d) del punto 1. dell'allegato A) e i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi di cui al punto 3. dell'allegato A), sono applicati, con decorrenza dalle sessioni d'esame previste per l'estate 2008, anche ai fini dell'ammissione all'esame per l'esercizio autonomo dell'attività di estetista dalle commissioni istituite con le modalità previste dalla deliberazione n. 8767 di data 14 agosto 1997. Tali Commissioni, accertata la sussistenza dei requisiti e dei crediti, deliberano l'ammissione all'esame. A tal fine, il riferimento alla "qualifica professionale di acconciatore" ed il "corso di abilitazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 400 ore" indicati alla lettera d) del punto 1. dell'allegato A) si intendono rispettivamente sostituiti dalla "qualifica

professionale di estetista” e dal “corso di specializzazione di 300 ore” previsto dalla predetta deliberazione. Inoltre, in attesa dell’approvazione dello standard di preparazione tecnico culturale per l’attività di estetista, ogni riferimento al medesimo standard di intende sostituito con le materie fondamentali di insegnamento tecnico pratico previste dall’articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista). A seguito della presentazione di formali istanze da parte degli interessati, i soggetti attuatori che hanno realizzato percorsi formativi nell’anno 2007/2008 e concluso il relativo esame di abilitazione, possono richiedere al servizio competente la nomina di nuove commissioni.

Nel caso di mancato superamento dell’esame, il giudizio di ammissione allo stesso rimane valido per ulteriori diciotto mesi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 1586

Edilizia abitativa: legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - aggiornamento dei limiti massimi di reddito convenzionale ai fini degli interventi di edilizia abitativa agevolata

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, ai soli fini degli interventi di edilizia abitativa agevolata, il limite massimo di reddito convenzionale per l’edilizia abitativa pubblica in Euro 3.700,00, e il limite massimo di reddito convenzionale per l’edilizia abitativa agevolata in Euro 6.900,00;
- 2) di stabilire che i limiti di reddito convenzionale di cui al punto 1) si applicano, a partire dal 1° luglio 2008, ai redditi dichiarati nel triennio 2005-2007;
- 3) di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

Allegato A)**INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI CON BASE 1995 = 100**

indice medio annuo 1998 (base 1995 = 100) = 107,6
 indice medio annuo 1999 (base 1995 = 100) = 109,3
 indice medio annuo 2000 (base 1995 = 100) = 112,1
 indice medio nel triennio 1998-2000 = $(107,6 + 109,3 + 112,1) : 3 = 109,7$

indice medio annuo 2005 (base 1995 = 100) = 125,3
 indice medio annuo 2006 (base 1995 = 100) = 127,8
 indice medio annuo 2007 (base 1995 = 100) = 130,0
 indice medio nel triennio 2005-2007 = $(125,3 + 127,8 + 130,0) : 3 = 127,7$

incremento percentuale tra il triennio 1996-1998 e il triennio 2005-2007 = 16,4%

AGGIORNAMENTO LIMITE MASSIMO DI REDDITO CONVENZIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

limite massimo di reddito convenzionale attuale	Euro 3.150,00 +
incremento	16,4% =

limite per i redditi dichiarati nel triennio 2005-2007 (non arrotondato)	Euro 3.666,60
arrotondato a	Euro 3.700,00

AGGIORNAMENTO LIMITE MASSIMO DI REDDITO CONVENZIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA:

limite di reddito convenzionale attuale	Euro 5.890,00 +
incremento	16,4% =

limite per i redditi dichiarati nel triennio 2005-2007 (non arrotondato)	Euro 6.855,96
arrotondato a	Euro 6.900,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

20 giugno 2008, n. 1587

Edilizia abitativa: legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 - aggiornamento dei limiti di spesa massima e minima ammissibile a contributo, ai fini dell'edilizia abitativa agevolata

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di determinare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui al comma 3 dell'articolo 63 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata, in Euro 1.100,00 a metro quadrato di superficie di costruzione;

- 2) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto 1), i limiti di spesa massima ammissibile a contributo per gli interventi di acquisto e nuova costruzione, di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono rideterminati nei seguenti importi:
 - Euro 1.650,00 a m2 per il comune di Trento e per le località/frazioni dei seguenti comuni: Siror (fraz. S. Martino di Castrozza), Tonadico (fraz. S. Martino di Castrozza), Pinzolo (fraz. Madonna di Campiglio), Ragoli (fraz. Madonna di Campiglio), Canazei (abitato di Canazei e abitato di Gries);
 - Euro 1.430,00 a m2 per i comuni ad alta tensione abitativa, ad esclusione del comune di Pergine Valsugana, e per i seguenti comuni: Cavalese, Predazzo, Fiera di Primiero, Andalo, Pinzolo (ad esclusione fraz. Madonna di Campiglio), Nago-Torbole (per la sola fraz. di Torbole), Folgaria, Canazei (ad esclusione abitato di Canazei e abitato di Gries), Moena, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa;
 - Euro 1.100,00 a m2 per i restanti comuni;
- 3) di stabilire, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'aggiornamento del limite massimo di spesa ammissibile a contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 64, comma 7, lettera b) delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata, in Euro 860,00 a metro quadrato di superficie di costruzione;
- 4) di quantificare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'aggiornamento del limite minimo di spesa ammissibile a contributo per gli interventi di risanamento, di cui al comma 10 dell'articolo 64 delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata, in Euro 3.000,00;
- 5) di stabilire che gli aggiornamenti di cui ai precedenti punti decorrono dal 1° luglio 2008 per quanto attiene agli interventi relativi a piani approvati secondo le disposizioni attuative di cui alla LP 13 novembre 1992, n.21, e si applicano, per quanto concerne gli interventi relativi alla LP 18 giugno 1990, n. 16, a partire dalle domande presentate dal 1° luglio 2008;
- 6) di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
29 maggio 2008, n. 13

Riconoscimento della Fondazione denominata «Sinistra Trentina» con sede a Trento in via Brennero n. 246, quale persona giuridica privata operante nell'ambito del territorio della provincia di Trento e sua contestuale iscrizione nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E GESTIONI GENERALI

omissis

determina

- 1) di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le motivazioni sopra esposte, la Fondazione denominata "Sinistra Trentina", con sede a Trento, in via Brennero n. 246, quale persona giuridica privata operante nell'ambito del territorio della provincia di Trento;
- 2) di iscrivere la Fondazione, contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro provinciale delle persone giuridiche private al n. 237;
- 3) di dare atto che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione sono depositati e a disposizione del pubblico presso il Servizio appalti, contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRIGENTE
T. SUSSARELLU

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

9 giugno 2008, n. 462

Autorizzazione alla sdemanializzazione di 15,00 m2 della p.f. 1570 in CC Bersone

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E GESTIONI PATRIMONIALI

omissis

determina

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, 15,00 m2 della p.f. 1570 CC Bersone, dalla categoria beni demaniali, a quella del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
M. BIOTTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

9 giugno 2008, n. 463

Autorizzazione alla sdemanializzazione di m2 1502 della p.f. 2550/2 in CC Panchià

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E GESTIONI PATRIMONIALI

omissis

determina

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la superficie di m2 1502 della p.f. 2550/2 (in base al tipo di frazionamento n. 368/2007 dd. 14.9.2007) dalla categoria beni demaniali - ramo acqua, a quella del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
M. BIOTTI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
10 giugno 2008, n. 92

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Lavori di cambio coltura e bonifica agraria delle pp.ff. 4076/8 e 3986/2 in loc. Praé» - Comune di Borgo Valsugana - Screening n. 05/2008S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale

omissis

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

omissis

dispone

- 1) che il progetto "*Lavori di cambio coltura e bonifica agraria delle pp.ff. 4076/8 e 3986/2 in loc. Praé*" - Comune di Borgo Valsugana, per le motivazioni espresse in premessa, **non è da sottoporre** alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

PRESCRIZIONI

- a) [Servizio geologico e Servizio foreste e fauna] - La progettazione esecutiva dovrà essere supportata da una specifica relazione geologico-geotecnica e da un'analisi sul corretto smaltimento dei deflussi superficiali negli impluvi posti in adiacenza dell'area.
- b) [Servizio foreste e fauna] - Nel progetto definitivo, da presentare al Comitato tecnico forestale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura, dovranno essere debitamente approfonditi gli aspetti riguardanti le modalità di ripristino finale relativi all'intera superficie oggetto di bonifica.
- c) [Servizio foreste e fauna] - L'ampliamento in progetto della bonifica dovrà essere realizzato solo a conclusione dei lavori e dei ripristini nei primi tre settori del progetto già autorizzato.
- d) [Settore tecnico dell'APPA] - Il proponente dovrà effettuare un monitoraggio delle sorgenti, poste a valle dell'area di progetto, le cui modalità sono da concordare con il competente Settore tecnico dell'APPA.

RACCOMANDAZIONI

- a) [Servizio geologico] - Tra gli interventi realizzabili per lo smaltimento delle acque si propongono delle canalizzazioni con smaltimento delle acque negli impluvi adiacenti, il ripristino delle canalette di sgrondo lungo la viabilità comunale ed eventualmente la costruzione di vasche di laminazione.
 - b) [Servizio bacini montani] - Si suggerisce che, nel progetto esecutivo di ampliamento, il ciglio e la base della rampa siano allontanati dalla sede stradale e sia prevista la costruzione di una cunetta a base rampa che convogli opportunamente i deflussi verso gli impluvi esistenti ed il mantenimento di una fascia tampone lungo la strada. Almeno parte di tali interventi andrebbero eseguiti anche nella parte già sottoposta a bonifica.
 - c) [Servizio bacini montani] - L'eventuale convogliamento di acque nel Vallon delle Dodici è soggetto a preventiva concessione ai sensi della LP n. 18/1976 e s.m.
 - d) [UO per la VIA] - Si ricorda che la gestione delle terre e rocce da scavo nei lavori di bonifica dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 2) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell'intervento sig. Giuseppe Molinari, proprietario dei terreni interessati dal progetto di bonifica, nonché in copia a: Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio foreste e fauna, al Servizio geologico, al Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, al Servizio bacini montani, al Servizio aziende agricole e territorio, alla Soprintendenza per i beni archeologici, al Settore tecnico dell'APPA al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale, ed al Comune di Borgo Valsugana;
 - 3) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE
F. BERLANDA

PROPRIETARIO/EDITORE**BESITZER/VERLEGER**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004
 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
 Direttore responsabile: Ilse Facchini

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
 Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini

COMPOSIZIONE**DRUCK**

Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA**VERVIELFÄLTIGUNG**

Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova

Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova

PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE**VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II: atti statali e comunitari;
 (si pubblica il martedì)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union
 (erscheint am Dienstag)

PARTE III: annunci legali;
 (si pubblica il venerdì)

III. Teil: Amtsanzeigen
 (erscheint am Freitag)

PARTE IV: concorsi ed esami;
 (si pubblica il lunedì)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen
 (erscheint am Montag)

PARTE V: personale regionale e provinciale.
 (si pubbl. una volta al mese)

V. Teil: Personal der Region und der Provinzen
 (erscheint einmal im Monat)

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
 bollettino@regione.taa.it

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
 bollettino@regione.taa.it

EINTREFFEN.

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO**MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN**

- * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
- * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.
Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino prestampato!
- * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
- * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
- * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

- * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
- * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
- * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansehers aufweisen.
- * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
- * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFE PER LE INSERZIONI**TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN**

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.) Euro 27,80 + IVA

Titel Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift, Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.). Euro 27,80 + MwSt.

Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 + IVA

Text Für jede ganze oder unvollständige Zeile Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***PARTI I e II:**

annuale	Euro	73,00
semestrale	Euro	45,00

PARTE III:

annuale	Euro	45,00
semestrale	Euro	28,00

PARTE IV:

annuale	Euro	52,00
semestrale	Euro	36,00

PARTE V:

annuale	Euro	8,00
semestrale	Euro	6,00

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

I. UND II. TEIL

jährlich	Euro	73,00
halbjährlich	Euro	45,00

III. TEIL

jährlich	Euro	45,00
halbjährlich	Euro	28,00

IV. TEIL

jährlich	Euro	52,00
halbjährlich	Euro	36,00

V. TEIL

jährlich	Euro	8,00
halbjährlich	Euro	6,00

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI**VERKAUFSPREISE***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:**

- Per le parti I-II, III e IV	Euro	1,00
- Per la parte V	Euro	0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine:	Euro	1,50
- oltre 75 pagine:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine		

- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

Der Preis eines Heftes beträgt:

- für die Teile I.-II., III. und IV.	Euro	1,00
- für den V. Teil	Euro	0,50

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten:	Euro	1,50
- über 75 Seiten:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten		

- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bucherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI**ÜBERWEISUNGEN**

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: **0461 - 201389** - E-Mail Internet: **bollettino@regione.taa.it**

Ilse Facchini

Direttore Uff. Bollettino

Livia Rossi

Direktor Amt für das Amtsblatt.....

Egon Dipoli

Abbonamenti/Abonnements.....

Braga Tiziana

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Carmela Di Blasi

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Helmuth Schwarz

Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil.....

Antonietta Sicilia

Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....

Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil.....

Tel. 0461 - 201405**E_mail: bollettino@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201489****E_mail: abbonamenti@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201403****E_mail: bollettino@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201404****E_mail: parteprima@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201402****E_mail: partell@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201400****E_mail: parteIV@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201060**